

**Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS
Sottocommissione VAS**

* * *

Parere n. 6 del 08/02/2021

Piano:	<p><i>Verifica di assoggettabilità alla VAS</i></p> <p><i>Piano di gestione delle Acque del Distretto Idrografico del Fiume Po</i></p> <p><i>III Ciclo</i></p> <p>ID_VIP: 5651</p>
Autorità Proponente:	<p><i>Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po</i></p>
Autorità Procedente:	<p><i>Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po</i></p>

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VAS

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il D. Lgs del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n.34, Legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017 n. 342, recante *Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio*;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, adottato in concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 gennaio 2018, n. 2, recante *Costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio*;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;

RICHIAMATA la disciplina costituente il quadro di riferimento dei procedimenti di valutazione ambientale, e in particolare i principi e le norme concernenti la *verifica di assoggettabilità a VAS*:

- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 *concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (VAS)*;
- il D.lgs. del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e in particolare:
 - ✓ l’art. 5, recante “*Definizioni*”, e in particolare il comma 1, let. m-bis) secondo cui si intende per: “*verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull’ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate*;
 - ✓ l’art. 6, recante “*Oggetto della disciplina*” e, in particolare:
 - il comma 2 secondo cui “*Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*
 - a) *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto*;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni”;

- *il comma 3 secondo cui “Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.”*
- *il comma 3-bis secondo cui “L'Autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.”*
- ✓ *l'art. 12, recante; “Verifica di assoggettabilità” e, in particolare, il comma 3 secondo cui “Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente” e il comma 4, secondo cui “L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni”;*
- ✓ *l'Allegato 1 alla parte seconda del D.lgs. n. 152/2006, recante “Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12”;*
- *il Decreto Legislativo del 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, in considerazione degli aspetti di modifica e integrazione della disciplina VIA e VAS;*
- *il Decreto Legislativo 22.01.2004 n° 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002 n° 137;*
- *la Legge 9 gennaio 2006, n. 14 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000”;*
- *la Legge 29 aprile 2015, n. 57 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992”;*
- *le Linee Guida Commissione Europea “Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites - Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC”;*

- le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di incidenza (VIncA) - *Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR) - "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano"*;
- le Linee Guida ISPRA per la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIAS) nelle procedure di autorizzazione ambientale (VAS, VIA, AIA) n.133/2016;
- le Linee Guida per l'Integrazione dei Cambiamenti Climatici e della Biodiversità nella VAS della Commissione Europea-2013 (Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Strategic Environmental Assessment);
- le Linee Guida *"Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente- Commissione Europe-2003"*;
- la *"Carta Nazionale del Paesaggio Elementi per una Strategia per il paesaggio Italiano"* MIBACT-2018.

RICHIAMATA la seguente normativa di settore:

- **la Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE) che ha istituito "un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque"**;
- **la Direttiva 2006/118/CE "sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento"**;
- **il D.Lgs del 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i. - Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" con il quale è stata recepita la Direttiva 2000/60/CE;**
- la Direttiva 2007/60/CE *"relativa alla valutazione e alla gestione del rischio di alluvioni"* che ha istituito a livello europeo un quadro coordinato per la valutazione e la gestione dei rischi da alluvioni, volto principalmente a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, oltre che i possibili danni all'ambiente, al patrimonio culturale e alle attività economiche connesse con i fenomeni in oggetto;
- il D.lgs. 49/2010 con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- la Direttiva 2008/56/CE che ha istituito *"un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino"*;
- **la Direttiva 2008/105/CE "relativa a standard di qualità nel settore della politica delle acque."**;
- **manuali e Linee Guida 109/2014 del SNPA;**
- le Linee guida europee *"Floods Directive reporting guidance 2018"*;
- le *"NOTE per il reporting artt. 4 e 5 della Dir. 2007/60/CE2 (2019)"* redatte da ISPRA.

DATO ATTO che:

- il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, è l'Autorità Competente cui spetta il compito di esprimere il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;

- l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (d'ora innanzi *Autorità Proponente*) in data 29/10/2020 con nota prot. 8313/2020 ha presentato, per competenza, alla Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (d'ora innanzi *Divisione*) la domanda per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., relativamente al "*Piano di gestione delle Acque del Distretto Idrografico del Fiume Po - III Ciclo*";
- la domanda è stata acquisita dalla Divisione con prot.n. MATTM/89476 in data 3/11/2020;
- la Divisione con nota prot.n. MATTM/96090 in data 20/11/2020, con riferimento ai Piani di gestione delle acque ed ai Piani di gestione del rischio alluvioni, ha comunicato alle Autorità di Bacino Distrettuali che "*Per i procedimenti non ancora avviati, si rappresenta l'opportunità di consentire che la trasmissione del Rapporto preliminare possa essere svolta dall'Autorità procedente. Tale attività non esclude la previa collaborazione per l'individuazione degli SCA e potrà essere portata a termine dopo l'avvenuta comunicazione circa la procedibilità dell'istanza da parte di questa Direzione*";
- la Divisione con nota prot.n. MATTM/97817 in data 26/11/2020, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS (d'ora innanzi *Commissione*) con prot. n. CTVA/3874 in data 26/11/2020, ha trasmesso per l'avvio dell'istruttoria della Verifica di assoggettabilità a VAS:
 - ✓ la domanda sopracitata e la documentazione progettuale e amministrativa allegata;
 - ✓ la nota dell'Autorità Proponente prot. n. 8315/2020 del 29/10/2020, acquisita al prot. n. MATTM/88366 del 30/10/2020 recante notifica di avvio della consultazione sul Rapporto Preliminare ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (d'ora innanzi *SCA*);
 - ✓ la sopra citata nota della Divisione prot.n. MATTM/96090 del 20/11/2020;
- la Divisione con la suddetta nota prot.n. MATTM/97817 del 26/11/2020 ha comunicato inoltre:
 - ✓ il proprio "*accordo sull'elenco proposto dei Soggetti competenti in materia ambientale (SCA)*";
 - ✓ che "*considerando l'esigenza di ottimizzare i tempi procedurali, si ritiene valida ai fini dell'avvio della VdA a VAS, la notifica ai SCA inviata dall'Autorità proponente, ivi comprese le osservazioni già pervenute a questa Direzione*";
 - ✓ che "*i termini per la consultazione sul RP, si intendono iniziati dal giorno 9.11.2020, coincidente con la ricezione della quietanza di pagamento degli oneri istruttori e saranno prorogati sino al giorno 10.12.2020*";
 - ✓ l'avvenuta pubblicazione della documentazione relativa al Rapporto Preliminare sul sito internet istituzionale dell'autorità competente;
- con nota prot. MATTM/98384 del 27/11/2020 acquisita al prot. CTVA/3909 del 27/11/2020, la Divisione ha designato, prendendo atto della proposta di assegnazione trasmessa dal Presidente della Commissione, il Referente Istruttore della presente procedura;

VISTE le seguenti osservazioni, espresse ai sensi dell'art.12, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale:

n.	Osservazioni pervenute	Prot. acquisizione DGCRESS
1	Ente di Gestione delle Aree Protette dei Parchi	MATTM-2020-0096031

n.	Osservazioni pervenute	Prot. acquisizione DGCRESS
	Reali	
2	ARPA Lombardia	MATTM-2020-0101194
3	SUA - Direzione Generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua del MATTM	MATTM-2020-0104691
4	Regione Piemonte	MATTM-2020-0105031
5	ARPA – Emilia Romagna (trasmessa da AdB distrettuale del Fiume Po)	MATTM-2020-0110552
6	Consorzio Bonifica Bacchiglione (trasmessa da AdB distrettuale del Fiume Po)	MATTM-2020-0110552
7	ASL Alessandria (trasmessa da AdB distrettuale del Fiume Po)	MATTM-2020-0110552
8	Provincia di Biella (trasmessa da AdB distrettuale del Fiume Po)	MATTM-2020-0110552
9	ATS Brianza (trasmessa da AdB distrettuale del Fiume Po)	MATTM-2020-0110552
10	Regione Liguria	MATTM-2021-0005330
11	Città Metropolitana di Torino	MATTM 2020-0109905

PRESO ATTO che relativamente al *Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del Fiume Po* (d'ora innanzi *PGA*):

- ✓ con D.M. n. 78 del 1/04/2010, emanato di concerto tra il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, è stato espresso – tenuto conto del parere n. 429 del 11/02/2010 della Commissione e del parere prot. n. 13263 del 9/12/2009 del MIBAC - il parere positivo alla VAS sul PGA con prescrizioni (*parere motivato*);
- ✓ con il parere n. 1782 del 15/05/2015 la Commissione, relativamente alla consultazione del Rapporto Preliminare relativo al Riesame e Aggiornamento del PGA per il 2° ciclo di pianificazione (2015-2020), ha dato indicazione delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (*parere di scoping*);
- ✓ con nota prot. DVA-2015-13631 del 21/05/2015, la Divisione ha trasmesso all'Autorità Proponente il parere della Commissione n. 1782 del 15/05/2015;
- ✓ con il parere n. 1954 del 18/12/2015 la Commissione ha espresso parere di compatibilità ambientale del PGA con raccomandazioni;
- ✓ con D.M. n. 103 del 27/04/2016, emanato di concerto tra il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, è stato espresso – tenuto conto del parere n. 1954 del 18/12/2015 della Commissione e del parere prot. n. 6098 del 3/03/2016 del MIBAC - il parere positivo sul PGA, sul relativo Rapporto Ambientale e sul Piano di Monitoraggio con raccomandazioni, suggerimenti, condizioni ed osservazioni (*parere motivato*);

CONTENUTI TECNICI E VALUTATIVI

PREMESSO che:

- il PGA è lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2000/60/CE (*Direttiva Quadro Acque*), recepita a livello nazionale dal D. lgs. 152/2006 e s.m.i., per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto idrografico;

- la Direttiva Quadro Acque prevede che l'elaborazione, l'aggiornamento e la revisione ciclica del PGA siano condotti con il più ampio coinvolgimento del pubblico e delle parti interessate, incoraggiandone la partecipazione attiva;
- il PGA è lo strumento di pianificazione che definisce le misure necessarie a raggiungere gli **obiettivi ambientali** (il *buono stato* dei corpi idrici superficiali e sotterranei naturali e il *buon potenziale ecologico* di quelli superficiali o *fortemente modificati*) e gli **obiettivi di qualità per specifica destinazione** dei corpi idrici superficiali e sotterranei del distretto idrografico;
- il PGA 2015, tuttora vigente ed in fase di attuazione, è un riesame del Piano adottato nel febbraio del 2010 e ne costituisce il primo aggiornamento;
- nel secondo aggiornamento al 2021 del PGA, oggetto della presente valutazione, sono esaminati ed aggiornati i contenuti del Piano precedente (PGA 2015) nel rispetto delle scadenze fissate dalla Direttiva Quadro Acque (art. 14);
- il secondo aggiornamento del PGA dovrà essere adottato entro dicembre 2021 e inviato alla CE entro marzo 2022 per l'avvio dell'ultimo sessennio di pianificazione (3° ciclo di pianificazione); - l'Autorità Proponente dichiara che *“le principali questioni ambientali che il PGA si propone di affrontare per raggiungere gli obiettivi previsti dalla Direttiva Quadro sono state individuate nei precedenti cicli di pianificazione e costituiscono il riferimento generale anche per il futuro ciclo di pianificazione 2021-2027 che si avvierà con l'approvazione del PGA 2021”*;

PRESO ATTO che il presente parere:

- riguarda una verifica di assoggettabilità a VAS relativa al *Piano di Gestione Acque del Distretto Idrografico del Fiume Po - III Ciclo* in quanto trattasi di un aggiornamento della precedente versione del Piano relativo al II Ciclo e ricade nella fattispecie definita dalla norma avanti citata (D. Lgs 152/2006 art. 6 comma 3) quale **“modifiche minori”** dei piani e dei programmi di cui al comma 2, per i quali è prevista una verifica di assoggettabilità a VAS;
- che tale verifica di assoggettabilità ha la finalità di valutare se tale aggiornamento, con le modifiche introdotte, possa aver effetti significativi sull'ambiente e debba quindi essere sottoposti al processo di VAS nella sua interezza;
- ha per oggetto l'esame della seguente documentazione inviata in allegato all'istanza dall'Autorità Proponente, così come disposto dalla Divisione con la nota sopracitata prot.n. MATTM/97817 in data 26/11/2020:
 - ✓ Rapporto Preliminare Ambientale ai sensi dell'art.12, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 (Allegato 1);
 - ✓ Elenco Soggetti competenti in materia ambientale (Allegato A);
 - ✓ Elenco delle aree protette del distretto idrografico del fiume Po (Allegato B);
 - ✓ Elenco Comuni compresi nel Distretto (Allegato C);

EVIDENZIATO che, con riferimento al Piano di Gestione Acque III Ciclo, il Rapporto Preliminare riporta:

- che il PGA III ciclo sarà strutturato in modo da avere i seguenti elementi:

Il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdG) è lo strumento operativo previsto dalla Direttiva Quadro Acque (2000/60)/CE - DQA) per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto idrografico, che garantisca il conseguimento dei seguenti scopi (ex art. 1 DQA):

- a) impedire un ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;
- b) agevolare un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;
- c) mirare alla protezione rafforzata e al miglioramento dell'ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze prioritarie e l'arresto o la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;
- d) assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e impedirne l'aumento;
- e) contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità.

Il PGA è lo strumento di pianificazione che definisce le misure necessarie a raggiungere gli obiettivi ambientali (il "buono stato" dei corpi idrici superficiali e sotterranei naturali e il "buon potenziale ecologico" di quelli superficiali artificiali o "fortemente modificati") e gli obiettivi di qualità per specifica destinazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei del distretto idrografico.

Per il secondo aggiornamento del PGA al 2021 (3° PGA) saranno riesaminati ed aggiornati i contenuti del Piano precedente (PGA 2015), nel rispetto delle scadenze fissate dall'art. 14 della DQA, norma recepita a livello nazionale con l'art. 66, comma 7 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

A sua volta, il PGA 2015 (2° PGA, approvato con DPCM 26 ottobre 2016), tuttora vigente e in fase di attuazione, è un riesame del Piano precedente adottato a febbraio 2010 (1° PGA 2010), ne costituisce un aggiornamento e ne mantiene la struttura coerente con quanto indicato dalla DQA all'All. VII, parte A e parte B.

Le principali questioni ambientali che il PGA si propone di affrontare per raggiungere gli obiettivi previsti dalla DQA sono state individuate durante i precedenti cicli di pianificazione e costituiscono il riferimento generale anche per il nuovo ciclo di pianificazione 2021-2027, che si avvierà con l'approvazione del PGA 2021:

- 1 eutrofizzazione delle acque superficiali per le elevate concentrazioni di nutrienti (azoto e fosforo) di origine civile e agro-zootecnica;
 - 2 inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, in particolare rispetto alla presenza di sostanze chimiche prioritarie e di nuova generazione;
 - 3 carenza idrica e siccità, legato ad un eccessivo utilizzo delle risorse di acqua dolce esistenti e in relazione a fenomeni globali come i cambiamenti climatici e la crescita demografica;
 - 4 alterazioni idromorfologiche e della funzionalità dei corsi d'acqua, in funzione di esigenze di utilizzo delle acque e/o di urbanizzazione degli ambiti di pertinenza fluviale;
 - 5 perdita di biodiversità e degrado dei servizi ecosistemici dei corpi idrici.
- A queste 5 questioni ambientali si aggiungono 5 questioni "tecniche/istituzionali" (monitoraggio dell'efficacia delle misure, integrazione delle pianificazioni che agiscono sul territorio del bacino, rafforzamento della cooperazione istituzionale, integrazione delle conoscenze, analisi economica e finanziamenti) la cui risoluzione è necessaria per una efficace definizione e attuazione delle

misure del Piano.

- Il PGA sarà quindi costituito dal "Programma di Misure". In accordo con le linee guida UE le misure del Piano sono raggruppate, per tutti gli Stati membri, in 25 "tipologie chiave" (*Key types of measures*, KTM). Per il riesame delle misure del PGA 2015 alle 25 KTM indicate è stata aggiunta la KTM 26 "Governance" per evidenziare tutte le attività già in corso a livello di sottobacino attraverso forme pattizie e, in particolare, i Contratti di fiume, di lago e di delta.
- La superficie territoriale del distretto idrografico del Fiume Po, con la legge 221 del 28 dicembre 2015 (c.d. Collegato Ambientale) che ha modificato gli articoli 63 (Autorità di bacino distrettuale) e 64 (Distretti idrografici) del d.lgs. 152/2006 s.m.i., ora ammonta a circa 82.700 Km², pari al 27% circa della superficie totale italiana; l'inclusione dei bacini interregionali e regionali nel Distretto idrografico del Fiume Po si traduce in un incremento dell'estensione territoriale del medesimo distretto pari a circa il 18%.

Il Distretto è ora articolato nei seguenti bacini:

Codice	Denominazione	Superficie Km ²
ITN008	Bacino nazionale Po	70.311
ITI021	Bacino Reno	4.913
ITI026	Bacino Fissero Tartaro e Canalbianco	2.880
ITI081	Bacini Romagnoli	3.414
ITR01319	Bacino Marecchia Conca	1.248

- Considerando inoltre la superficie territoriale delle porzioni di territorio extra-nazionale tributarie del bacino idrografico del Po (Francia e Svizzera) e del bacino Marecchia-Conca (San Marino), la superficie complessiva del distretto ammonta a circa 86.800 km².
- Della superficie totale del Distretto, il 30,7% appartiene al Piemonte, seguito da Lombardia (28,8%), Emilia-Romagna (27,1%), Veneto (4,2%), Valle d'Aosta (3,9%), Prov. Trento (2%), Liguria (1,9%), Toscana (1,1%) e Marche (0,2%). Il territorio di Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia ed Emilia-Romagna è interamente compreso entro i confini del distretto del Po; per quanto riguarda le altre regioni, sono ricompresi nel distretto il 29% della superficie territoriale della Liguria, il 27% della Provincia di Trento, il 19% del Veneto, il 4% della Toscana e il 2% delle Marche.
- Dal punto di vista del profilo amministrativo, rientrano – in tutto o in parte – entro i confini del distretto idrografico del fiume Po, i territori di 38 provincie e di 6 città metropolitane. Per quanto riguarda queste ultime, il territorio di tre città metropolitane (Torino, Milano e Bologna) è interamente compreso entro i confini del Distretto Idrografico, mentre le restanti tre (Genova, Venezia e Firenze) rientrano nei confini del distretto con porzioni limitate e periferiche del proprio territorio.
- Sotto il profilo fisico e morfologico, il territorio del Distretto idrografico del Fiume Po è per il 43% costituito da pianura e per il 57% da montagna e collina.
- Per quanto riguarda i **corpi idrici** (PGA - Dir.2000/60/CE), dalle informazioni desumibili dalle reti di monitoraggio 2014-2016, e tenuto conto della nuova perimetrazione del Distretto idrografico, i corpi idrici del distretto sono aumentati per tutte le tipologie d'acqua. Con i nuovi

confini distrettuali anche i corpi idrici transfrontalieri aumentano in relazione alla presenza dei corsi d'acqua del distretto idrografico del fiume Po che attraversano la Repubblica di San Marino. Ad oggi, il numero complessivo dei corpi idrici distrettuali corrisponde a circa 2835 corpi idrici, di cui 2609 superficiali e 226 sotterranei; al 2015 risultavano compresi nel territorio di competenza del distretto 2322 corpi idrici, di cui 2155 superficiali e 167 sotterranei.

- Per quanto attiene il **consumo del suolo**, secondo i dati elaborati da ISPRA (2020) il consumo di suolo cresce, a livello nazionale, ad un tasso stimato in 14 ettari/giorno, ovvero ad un dato medio annuale stimabile in circa 52 km²/anno (differenza dati 2019-2018). A livello regionale, i dati relativi alla percentuale di suolo consumato in rapporto alla superficie territoriale indicano, come valore massimo, quello della Lombardia con il 12,05%, seguito da Veneto (11,87%), Emilia-Romagna (8,90%), Liguria (7,24%), Marche (6,89%), Toscana (6,15%), Trentino Alto Adige (3,19%) e Valle d'Aosta (2,15%).
- Per la **distribuzione dei beni culturali** censiti all'interno del distretto idrografico del Po, a cura del MIBACT, nel complesso sono presenti 59,122 beni segnalati. Il 39% circa dei beni censiti risulta essere localizzato sul territorio della regione Emilia-Romagna, il 31% circa in Lombardia, il 23% in Piemonte, mentre le restanti presenze si distribuiscono fra le restanti regioni con percentuali ovviamente meno significative.
- Per quanto attiene **le aree protette e Siti Natura 2000**, nell'ambito territoriale di competenza del distretto idrografico del fiume Po sono comprese, in tutto o in parte, 272 Aree protette (MATTM Siti Protetti EUAP) fra Parchi nazionali, Parchi regionali, Riserve naturali, Zone di salvaguardia, Monumenti naturali, Biotopi, ecc.). Nel complesso, la superficie delle aree protette in tutto o in parte comprese entro i confini del Distretto ammonta a circa 6.500 km², un valore che comprende però porzioni significative di due parchi che solo parzialmente appartengono al bacino del Po (il Parco Nazionale dello Stelvio e il Parco Naturale Adamello Brenta). All'interno del Distretto idrografico sono inoltre presenti 710 aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (170 SIC 79 dei quali anche ZPS, 438 ZSC 57 delle quali sono anche ZPS, e 102 ZPS), per una superficie complessivamente stimata in 17.600 km².
- Secondo i dati della **“Valutazione Globale Provvisoria Unica” del 2019**, la popolazione residente al 2018 entro i confini del distretto idrografico del Fiume Po ammonta a 19.776.570 abitanti, con un moderato incremento rispetto al dato censuario del 2011 (+2,1%).
- **L'uso civile mostra un utilizzo importante della risorsa idrica** (ancorché molto inferiore all'uso agricolo): secondo l'ultimo dato ISTAT disponibile (2015) l'acqua immessa in rete oscilla tra i 559 litri/abitante/giorno (l/a/g) della Valle D'Aosta e i 290 l/a/g dell'Emilia-Romagna. I prelievi ad uso civile sono sostanzialmente stabili e non rappresentano una criticità, mentre per quanto riguarda i carichi inquinanti di origine urbana vi è un lieve miglioramento anche se la situazione non è marcatamente cambiata rispetto al precedente ciclo di pianificazione.
- **Il Distretto del Po include le Regioni con i più alti livelli di PIL** rispetto ai dati nazionali. Tutte le regioni del Distretto, ad eccezione delle Marche, riportano valori superiori alla media nazionale.
- **Nel Distretto del Po si assiste da tempo ad una progressiva diminuzione dei consumi di acqua per uso industriale**, decremento indotto sia dal processo di terziarizzazione dell'economia e, in particolare, dal declino dell'industria pesante, sia dalla diffusione di tecnologie meno idroesigenti.

- **Il Distretto del Po è il territorio che in Italia utilizza più acque a fini irrigui**, considerata la importante presenza di attività agricole e filiere agroalimentari. Si ipotizza che – in mancanza di crisi idriche – i prelievi ad uso irriguo tendano a soddisfare il fabbisogno stimato di 18 miliardi di m³. Si stima che la pressione dovuta ai prelievi idrici per irrigazione non sia significativamente cambiata rispetto al precedente ciclo di pianificazione fino ad oggi. Per quanto riguarda gli inquinanti di origine agricola, la stima, eseguita attraverso l'uso di fertilizzanti e pesticidi nelle tre principali regioni agricole (Piemonte, Lombardia e Emilia-Romagna), porta a rilevare una diminuzione del consumo di pesticidi, mentre si registra una crescita dei concimi arealmente distribuiti. Tale situazione è oggetto di analisi nel nuovo PGA.
- **Le dighe** sono assai numerose nel distretto idrografico del Fiume Po. Lungo l'arco alpino sono presenti i grandi invasi per la produzione idroelettrica, mentre lungo l'arco appenninico prevalgono gli invasi per l'accumulo delle acque da destinare ad uso potabile ed irriguo e ad altri usi secondari. Circa la metà delle dighe si trova in Lombardia. Il numero totale delle dighe di competenza ministeriale è pari a 179, di cui l'82% per scopi idroelettrici. Sono presenti complessivamente 890 centrali idroelettriche per una potenza installata di 8 GW. Sono presenti circa 400 impianti termoelettrici, che utilizzano acque di derivazione ai fini del raffreddamento, sui principali corsi d'acqua. Il 45% della potenza installata è concentrato comunque su 8 centrali. La derivazione a scopo idroelettrico costituisce uno dei principali fattori di impatto. Tale situazione ha fatto già affermare nel Rapporto Ambientale della VAS del PGA 2015 che la situazione sembrerebbe confermare un eccesso di pressione sulla risorsa e sull'ambiente legato allo sfruttamento idroelettrico che si configura avere anche carattere sostanzialmente speculativo.

CONSIDERATO che:

- il Rapporto Preliminare Ambientale relativo al PGA si articola prendendo in rassegna il quadro normativo di riferimento per la procedura VAS del piano, gli obiettivi e i contenuti del piano di gestione, il quadro di riferimento territoriale, lo stato delle acque superficiali e sotterranee, il quadro delle misure di PGA 2015 e il loro stato di attuazione, la verifica all'assoggettabilità a VAS dell'aggiornamento 2021, i possibili effetti ambientali, le raccomandazioni e prescrizioni della procedura VAS 2016 e il piano di monitoraggio;
- il Rapporto Ambientale riporta, al Cap. 9 una tabella nella quale sono riportate le modalità con le quali sono state recepite le raccomandazioni contenute nel Decreto di Parere Motivato 103 del 27 aprile 2016 con cui la Commissione VIA-VAS del MATTM ha approvato la VAS del PGA 2015, già pubblicata per l'informazione sulla decisione;
- il Rapporto Preliminare Ambientale riporta in allegato l'elenco aggiornato delle aree protette del bacino del Po, con l'integrazione dei siti inclusi nell'ampliamento territoriale del distretto conseguente alle previsioni della legge 221/2015;
- il Rapporto Preliminare Ambientale riporta, inoltre, una rappresentazione cartografica di sintesi che mette a confronto la localizzazione delle aree protette e della rete Natura 2000 con quelle delle aree allagabili emerse dagli scenari del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) del Distretto del Po;
- il contesto istituzionale nazionale in cui si svolgeranno tutte le attività programmate per il PGA è regolato dalle novità introdotte dalla legge 221/2015, che all'art 51 detta "Norme in materia di Autorità di bacino" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. Questa riforma ha dato piena operatività alle autorità di bacino distrettuali, definendo con maggiore chiarezza il ruolo e le responsabilità di questo ente per la gestione e la programmazione di rilevanza europea (Piano di Gestione delle Acque

- e Piano di gestione del Rischio Alluvioni) rispetto a quella nazionale (Piano di bacino e i suoi principali stralci funzionali e piani di settore attuativi di competenza distrettuale e regionale, tra cui il Piano di bilancio idrico e i Piani di Tutela Acque regionali);
- per il Distretto Idrografico del Fiume Po le variazioni apportate riguardano un ampliamento del territorio di competenza che oltre al bacino del Fiume Po ora include anche altri bacini che afferiscono direttamente al mare Adriatico e precisamente: 1) il bacino del Fissero-Tartaro-Canal Bianco, prima appartenente al distretto idrografico delle Alpi Orientali; 2) i bacini del Reno, Romagnoli e del Conca-Marecchia, prima appartenenti al distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale;
 - nonostante l'incremento della superficie e la diversa articolazione del territorio di riferimento, le strategie e gli obiettivi generali perseguiti dal PGA vigente dovranno ritenersi validi anche per il terzo aggiornamento del PGA;
 - il Rapporto Preliminare Ambientale del PGA specifica che gli approfondimenti condotti nel piano di monitoraggio VAS hanno evidenziato che le misure vigenti restano necessarie per ridurre gli impatti e le pressioni antropiche al fine del raggiungimento dello stato "buono" per i corpi idrici superficiali e sotterranei del distretto e che emerge la necessità di rendere più efficaci ed efficienti i meccanismi per la loro attuazione. Per tale motivo l'aggiornamento del piano "*non produce impatti significativi aggiuntivi sul sistema ambientale coinvolto; al contrario contribuisce alla mitigazione degli impatti già esistenti*";
 - Nel PGA le 26 KTM sono declinate in misure più specifiche, definite "Misure individuali". Per ciascuna delle KTM individuate, il sistema Autorità di bacino e Regioni interessate del Distretto hanno definito le misure individuali attuabili a diverse scale territoriali, in particolare per i corpi idrici che sono a rischio di non raggiungimento dello stato "buono" o di deterioramento per la presenza di pressioni ritenute significative.
 - L'insieme delle misure individuali definite nel 2015 ammontano complessivamente a 118. La valutazione dello stato di avanzamento delle misure previste da PGA 2015 è possibile grazie alle elaborazioni prodotte a cura dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, elaborazioni che forniscono un quadro aggiornato al 2018 relativamente allo stato di attuazione delle misure, così come risultano dall'ultimo Report previsto dal sistema europeo di monitoraggio dell'attuazione della Direttiva Quadro Acque (Reporting WISE PoM 2018); da tale quadro emerge che:
 - ✓ 85 misure su 100 sono ancora in corso di realizzazione, 12 devono essere ancora avviate e 3 sono state completate;
 - ✓ fino al 2017 è stato speso il 34% del totale della spesa prevista e alcune misure per le quali sono previsti costi importanti sono state attuate solo in minima parte (KTM 01 al 25%, KTM 06 al 9%, KTM 23 al 2%).
 - Le reti di monitoraggio del Distretto del Fiume Po sono costituite complessivamente da circa 1372 stazioni per le acque superficiali e circa 1917 per le acque sotterranee; per il monitoraggio e la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali significative novità sono dovute ai riferimenti forniti dal D. Lgs. 172/2015 relativo alla "Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque".
 - Lo stato delle acque superficiali e sotterranee del bacino del Po è esposto in una sintesi disaggregata per tipologia di corpo idrico (fiumi e laghi, acque costiere e di transizione, corpi idrici artificiali o fortemente modificati, corpi idrici sotterranei) dalla quale emerge un quadro qualitativo nel complesso buono per lo stato chimico e non buono per lo stato ecologico.

PRESO ATTO che:

- ancorché non sia possibile un confronto preciso e affidabile sullo stato dei corpi idrici del Distretto, a causa delle variazioni occorse nei diversi cicli di pianificazione, un confronto tra le percentuali di detti corpi idrici in stato “buono” nei diversi cicli di pianificazione permette di evidenziare che gli effetti delle misure attuate sono lontani dal produrre effetti significativi di miglioramento ambientale;
- è necessario risolvere una serie di problematiche riguardanti: i) il monitoraggio dello stato dei corpi idrici, considerando la riorganizzazione della rete di monitoraggio e la caratterizzazione dei complessi idrogeologici, anche in funzione del nuovo contesto territoriale di riferimento, ii) la definizione di metodi e indici per la classificazione dello stato, al fine di poter disporre di dati omogenei e integrabili e di un quadro informativo preciso e completo, iii) la classificazione del potenziale ecologico dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati con i metodi indicati dal decreto direttoriale MATTM/STA 341/2016, iv) il miglioramento del coordinamento tra le Regioni per il monitoraggio e la classificazione di corpi idrici interregionali e interdistrettuali;
- la VAS del PGA 2015 propone una chiave di lettura sintetica che riconduce le diverse misure del Piano ai 4 pilastri della Programmazione Operativa del PGA e a 2 temi trasversali:
 - 1 depurazione delle acque reflue e qualità chimica delle risorse (P1. Depurazione);
 - 2 agricoltura, sviluppo rurale e vulnerabilità delle acque (P2. Nitrati e Agricoltura);
 - 3 riequilibrio del bilancio idrico, carenza idrica e siccità (P.3 Bilancio Idrico);
 - 4 servizi ecosistemici e qualità idromorfologica e biologica dei corpi idrici (P4. Servizi Ecosistemici);
 - 5 governance: gestire un bene comune in modo collettivo (P.5 Governance);
 - 6 cambiamenti climatici e strategie di adattamento (P.6 Cambiamenti climatici).
- Le informazioni raccolte nel Rapporto Preliminare Ambientale al PGA 2021 consentono di rilevare che:
 - ✓ **gli investimenti maggiori riguardano i primi tre pilastri del PGA** (Depurazione, Nitrati e Agricoltura, Bilancio Idrico); si registra tuttavia un *gap* da colmare, già denunciato anche dalle procedure di infrazione e/o dagli EU Pilot inviati all’Italia dalla Commissione Europea e non ancora archiviati; si registra inoltre un deficit di azione sul tema del risparmio e della conservazione quantitativa della risorsa che richiede azioni regolative e di governance sia a livello istituzionale sia a livello di portatori di interesse;
 - ✓ **per quanto riguarda il pilastro “Nitrati e Agricoltura”**, che ha fatto registrare la percentuale di spesa maggiore alla fine del 2017, sono presenti misure finanziate in prevalenza dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, misure che possono essere in parte riconducibili anche ai pilastri “Bilancio Idrico” e “Servizi Ecosistemici”; si rileva che potrebbe emergere un fabbisogno non ancora quantificato, anche in funzione degli esiti dei monitoraggi ancora in fase di elaborazione;
 - ✓ **il pilastro “Servizi Ecosistemici”** contiene le misure di recupero della funzionalità ecologica dei corpi idrici e di manutenzione del territorio collinare, montano e dei corsi d’acqua, ritenute strategiche per il raggiungimento degli obiettivi della Direttiva Quadro Acque ma anche per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni di cui alla direttiva 2007/60/CE. Si osserva, proprio per la sua natura innovativa, che questo pilastro risulta essere quello con minore impegno di spesa relativo (2%);

- ✓ i pilastri “Governance” e “Cambiamenti Climatici” raggruppano i costi per la copertura delle misure trasversali a scala di distretto per l’implementazione della partecipazione attiva, della conoscenza e del monitoraggio ambientale, a supporto dell’attuazione della Direttiva Quadro Acque e dell’adattamento ai cambiamenti climatici; le risorse destinate alla attuazione delle misure previste per questi pilastri risultano essere di grande importanza per l’attuazione dei piani distrettuali e per il pieno perseguimento degli obiettivi della Direttiva Quadro Acque.
- In passato, il PGA del distretto del Po è stato oggetto di valutazione approfondita da parte della Commissione Europea e preso come riferimento per valutare i progressi dell’attuazione della Direttiva Quadro Acque a livello di Stato Membro; questo porta ad ipotizzare che le raccomandazioni, qui di seguito riportate (quelle pertinenti), possano ritenersi particolarmente riferibili al distretto del Fiume Po al fine di armonizzare i diversi approcci regionali, in particolare per la definizione della portata delle pressioni:
- ✓ fornire informazioni rilevanti sulla portata e sulle tempistiche delle misure previste dal programma di misure, in modo da chiarire come verranno conseguiti gli obiettivi (nei piani di gestione dei bacini idrografici deve essere sistematicamente indicata la priorità assegnata alle misure);
 - ✓ assicurare che le informazioni sulle fonti di finanziamento del programma di misure siano descritte più chiaramente nel terzo piano di gestione dei bacini idrografici;
 - ✓ rafforzare la misurazione del consumo per tutte le estrazioni e rivedere i sistemi di permessi di estrazione; assicurare l’adozione di misure per affrontare le estrazioni illegali, in particolare nei distretti di sviluppo rurale con problemi di carenza idrica;
 - ✓ affrontare la questione dello scarico delle acque reflue urbane e assicurarsi che le misure previste siano sufficienti per raggiungere gli obiettivi della direttiva quadro sulle acque (nonché della direttiva sulle acque reflue urbane) in tutti i bacini idrografici;
 - ✓ assicurare la corretta applicazione dell’articolo 9 sul recupero dei costi, compresi il calcolo e l’internalizzazione dei costi ambientali e delle risorse.
- Le raccomandazioni della Commissione Europea e fatte proprie dal distretto idrografico del Fiume Po rappresentano una marcatura di problemi noti alla Autorità Proponente, sui quali la stessa conferma si stiano concentrando gli sforzi e le energie per operare con maggiore efficacia ed efficienza, continuando sul solco già segnato con il PGA 2015.

CONSIDERATO che:

- in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS dell’aggiornamento del piano, il Rapporto Preliminare Ambientale suggerisce al Capitolo 7 che il “*PGA 2021 non sia da assoggettare e VAS in quanto le modifiche intervenute nell’aggiornamento del Piano rispetto a quanto già valutato nel 2015 risultano essere poco rilevanti e non producono «effetti significativi sull’ambiente» (Art. 6, comma 3 D. Lgs. 152/2006)*”.

Argomenta la richiesta dichiarando che:

1. il quadro di riferimento territoriale, delle pressioni e degli impatti delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee **non risulta sostanzialmente variato**;
2. il quadro delle misure previste dal piano non porta rilevanti novità;
3. il quadro delle potenziali interazioni tra misure previste dal piano e valori ambientali, territoriali, paesaggistici risulta essere essenzialmente analogo a quello già valutato con la

VAS del PGA 2015;

4. la potenziale interferenza tra azioni e misure previste dal piano e siti appartenenti alla rete Natura 2000, considerate nella valutazione di incidenza (VIncA), risulta in linea con quanto già valutato nella precedente VAS;
5. già in altri casi l'aggiornamento del PGA è stato escluso dalla procedura VAS (Distretti Alpi Orientali, Appennino Settentrionale, Appennino Centrale).

- Nella VAS del PGA 2015 sono stati individuati 20 obiettivi di protezione ambientale (definiti obiettivi di sostenibilità), assunti come temi strategici VAS, che costituiscono la griglia di riferimento per valutare il grado di sostenibilità del PGA; sono quindi individuate le relazioni tra gli obiettivi del Piano e gli obiettivi di sostenibilità, attraverso una matrice riportata in una tabella del Rapporto Ambientale del Piano del 2015, tabella dalla quale emerge che possono verificarsi casi di conflitto tra misure e obiettivi di sostenibilità, soprattutto nel caso di determinate politiche settoriali (energia, trasporti e sicurezza idraulica).

- Il Rapporto Preliminare Ambientale asserisce che alcuni obiettivi del PGA 2021 possono essere in conflitto con gli obiettivi ambientali (non raggiungimento del buono stato/deterioramento) della direttiva 2000/60/CE (Capitolo 8 - Possibili effetti ambientali del PGA Po 2021). Tra gli obiettivi ritenuti di conflitto si evidenziano, come nel caso della VAS del PGA 2015, quelli relativi alla sicurezza idraulica, energia e cambiamenti climatici, trasporti e riduzione delle emissioni di CO₂. In merito allo stesso argomento, nelle conclusioni del Capitolo 11 è dichiarato che gli *“aspetti di potenziale conflitto (sicurezza idraulica, energia e cambiamenti climatici, trasporto fluviale) rimangono irrisolti”*. Ma viene evidenziato che *“sono ben noti, già emersi e considerati nell’ambito della VAS del PGA 2015; nondimeno a questi aspetti sarà dedicata particolare attenzione nel prossimo ciclo di pianificazione”*.

- **L’EU Pilot n. 9722/20/ENVI**, relativo all’identificazione delle violazioni della direttiva quadro acque a seguito della valutazione dei PGA 2015, rileva che il distretto del Po, pur rappresentando gli interventi della navigazione commerciale e turistica, della difesa del suolo, dell’idroelettrico, idropotabile, come potenzialmente rilevanti ai fini dell’esenzione di cui all’art. 4.7 della direttiva quadro acque, non ha adeguatamente applicato/individuato alcuna esenzione ai sensi del suddetto articolo. Questo denoterebbe una possibile violazione dell’art. 4.7

PREMESSO che:

- con nota 22049 del 30/08/2019, la Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha precisato che nei casi di riesame e aggiornamento dei PGA *“il comma 6 dell’art. 12, allo scopo di realizzare un coordinamento ed economia di giudizi, prevede che la verifica di assoggettabilità a VAS, o la VAS che abbia ad oggetto modifiche a piani e programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità, o alla VAS, si debba limitare ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti sovraordinati”*;

RICORDATO che:

- la verifica di assoggettabilità a VAS viene effettuata sulla base dei criteri di valutazione di cui all’Allegato 1 della Parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull’ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali;
- che detti criteri di cui all’Allegato 1, sono articolati in base:

1 alle caratteristiche del Piano ed in particolare:

- ✓ se stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; come influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- ✓ se è pertinente per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- ✓ se vi sono pertinenti problemi ambientali e se è quantitativamente rilevante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente.

2 alle caratteristiche degli effetti e delle aree potenzialmente interessate ed in particolare:

- ✓ probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- ✓ carattere cumulativo degli effetti;
- ✓ natura transfrontaliera degli effetti;
- ✓ rischi per la salute umana o per l'ambiente;
- ✓ entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- ✓ valore e vulnerabilità dell'area interessata a causa: i) delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; ii) del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; iii) dell'utilizzo intensivo del suolo;
- ✓ effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

EVIDENZIATO che:

- Secondo l'interpretazione delle Linee Guida della Commissione Europea "*Attuazione della Direttiva 2001/42/CE*", deve essere considerata l'intera serie dei criteri in modo da poter applicare quelli maggiormente pertinenti. La piena applicabilità di ciascun criterio dipende, infatti, dal tipo e dalle caratteristiche del Piano e dal livello di conoscenza delle misure del Piano e delle aree in cui tali misure saranno attuate. I criteri riferibili direttamente alle caratteristiche del Piano, vista la loro correlazione con caratteristiche proprie dei piani/programmi, in linea di massima sono sempre pertinenti e, quindi, applicabili per qualunque tipo di piano. I criteri correlati alle caratteristiche dei possibili impatti e/o effetti ambientali e dell'area interessata richiedono, per la loro piena applicazione, la conoscenza delle misure che il Piano intenderà attuare e la loro localizzazione.

CONSIDERATO che:

- La VAS offre uno strumento di supporto al processo decisionale e non rappresenta un mero procedimento autorizzativo e di controllo e, oltre alla verifica preventiva degli effetti - negativi e/o positivi che un Piano può avere a seguito delle ricadute della sua attuazione, valuta e verifica l'efficacia della strategia posta in atto, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale posti dal piano stesso.

- Lo sviluppo di ulteriori fasi valutative previste dall'attuazione dell'intero processo di VAS garantisce un'opportunità di approfondimento e completezza valutativa, potenziando le ricadute in termine di effetti positivi del piano e l'individuazione della strategia di intervento più efficace per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del piano e indirizzando, con più efficacia, la pianificazione di settore a scala regionale e locale, migliorando così il piano stesso.
- Per poter svolgere la verifica di assoggettabilità, il Rapporto Preliminare Ambientale deve contenere le caratteristiche del Piano, degli effetti e delle aree che possono essere interessate.

VALUTATO che:

- gli esiti delle verifiche effettuate in relazione alla documentazione presentata e in base ai criteri dell'Allegato 1 relativi alle caratteristiche del piano e alle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, sono così sintetizzabili:

In ordine alle caratteristiche del piano

- **relativamente ad essere il quadro di riferimento per progetti ed altre attività** o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse; come influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati; nonché, **relativamente all'influenza su altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati**, rispetto a tali punti dal Rapporto Preliminare si evince che:

- il PGA per sua natura e finalità stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività. Il PGA nel fare propri gli obiettivi della Direttiva Quadro Acque, che declina con Obiettivi di dettaglio, Pilastri e Misure, determina una condizionalità nella progettazione di opere e progetti che prevedono il consumo, l'uso o una potenziale modificazione della qualità e della quantità della risorsa idrica;
- il PGA influenza altri piani e programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati, e contiene di fatto le specifiche del Piano di Bilancio Idrico e ha valore di coordinamento dei diversi PTA. Per quanto riguarda le pianificazioni intersettoriali, inoltre, esercita una diretta influenza sui Piani e sulle Programmazioni regionali, in particolare nei settori Acque, Biodiversità, Difesa del suolo, Agricoltura, Energia e Trasporti e Infrastrutture viarie, con particolare riferimento all'integrazione degli aspetti ambientali e dei principi della sostenibilità nello sviluppo territoriale connesso all'attuazione delle misure del PGA;

- **relativamente alla integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, dal Rapporto Preliminare si evince che:**

- ✓ il miglioramento, la protezione o comunque il degrado della risorsa idrica, come stabilito dagli obiettivi della Direttiva Quadro Acque, sono il riferimento principale del PGA, che integra le considerazioni ambientali, facendole proprie nel perseguimento dei suoi obiettivi;
- ✓ per quanto riguarda la coerenza del PGA con il quadro di sostenibilità definito a livello internazionale ed europeo il Rapporto Preliminare Ambientale evidenzia la coerenza con quanto introdotto dalla Strategia per lo sviluppo sostenibile dell'UE COM (2001) 0264;
- ✓ in particolare, i principi di sostenibilità, applicati al PGA, devono portare al rispetto dello sviluppo sostenibile, enunciato in termini generali dall'art. 3 quater del D. Lgs. n. 152/2006, che prevede:

1 la garanzia che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la

- qualità della vita e le possibilità delle generazioni future;
- 2 che la Pubblica Amministrazione privilegi, sulle proprie scelte, la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale;
 - 3 che venga individuato un equilibrato rapporto tra le risorse da risparmiare e quelle da trasmettere, nell'ambito delle risorse ereditate, affinché le dinamiche della produzione e del consumo prevedano la salvaguardia ed il miglioramento dell'ambiente applicando il principio di solidarietà;
 - 4 la salvaguardia degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.
- ✓ per tale aspetto si evidenzia che non c'è, invece, nessuno riferimento all'AGENDA 2030 e alla Strategia di Sviluppo Sostenibile Nazionale e, se presenti, a quelle regionali. La Strategia UE sulla Biodiversità non è considerata nel quadro dei riferimenti della nuova pianificazione. Diversi sono gli obiettivi della Strategia che hanno una ricaduta potenziale sulla gestione delle acque del Distretto del Po ma, in generale, non si rileva nel Rapporto Preliminare una analisi di coerenza con gli obiettivi di biodiversità che riguardano le acque, l'ambiente marino e le aree protette;
 - ✓ relativamente alla pertinenza dei problemi ambientali del Piano ricordiamo, coerentemente con i principi stessi della VAS, che le "Linee Guida CE - Attuazione della Direttiva 2001/42/CEE", includono, oltre ai problemi ambientali, le valutazioni sull'impatto, positivo o negativo che Piani o Programmi possono avere (acuire o causare problemi, risolverli, ridurli oppure evitarli). Ricordiamo che il PGA è lo strumento operativo previsto dalla Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque), recepita a livello nazionale dal D. lgs. 152/2006 e s.m.i., per attuare una politica coerente e sostenibile della tutela delle acque comunitarie, attraverso un approccio integrato dei diversi aspetti gestionali ed ecologici alla scala di distretto idrografico. Questo aspetto è tale se vi è coerenza tra gli obiettivi di piano e gli obiettivi ambientali (o di sostenibilità) stabiliti nella VAS del 2015. Le modifiche al piano previste per il terzo ciclo 2021-2027 non appaiono incidere su questa coerenza;
 - ✓ per quanto sopra evidenziato non è, quindi, possibile affermare che relativamente alla pertinenza dei problemi ambientali del piano questi siano limitati a quelle misure che riguardano sicurezza idraulica, energia e trasporti e che mostrano delle criticità rispetto al conseguimento degli obiettivi ambientali e di sviluppo sostenibile.

In ordine alle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, per i diversi aspetti in cui tale criterio si declina (probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti; carattere cumulativo; natura transfrontaliera; rischi per la salute umana o per l'ambiente; entità ed estensione nello spazio; valore e vulnerabilità dell'area interessata a causa; effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale):

- Il Rapporto Preliminare, dando conto dell'attività di valutazione degli effetti del precedente Ciclo di Piano 2015 svoltasi all'interno del Processo di VAS, degli esiti dell'attività di Monitoraggio associata ed evidenziando che, rispetto all'aggiornamento del piano 2021, non sono variare in modo sensibile le condizioni dei corpi idrici con la sostanziale conferma di tutte le misure previste dal PGA 2015 (con la sola eccezione delle 3 su 100 che risultano essere già completate), gli effetti ambientali attesi dal PGA 2021 appaiono del tutto sovrapponibili con quelli del PGA 2015. Ne consegue che i risultati della VAS del precedente ciclo di pianificazione hanno validità anche per i PGA 2021 e che, inoltre, per la grandissima parte gli obiettivi del PGA, e le misure messe in campo per conseguirli, sono perfettamente coerenti con gli

obiettivi di sostenibilità più generali analizzati in fase di VAS.

- Restano, al contempo e ne viene data altrettanta evidenza, alcuni aspetti di potenziale conflitto (la sicurezza idraulica, l'energia e il cambiamento climatico, il trasporto fluviale) ben noti e già emersi attraverso la VAS del PGA 2015, aspetti a cui sarà dedicata particolare attenzione nell'attuale fase di programmazione e della futura attuazione del piano 2021.

Tenuto conto delle osservazioni, espresse ai sensi dell'art.12, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., da parte dei Soggetti competenti in materia ambientale e di seguito sintetizzate negli aspetti di maggior rilievo ai fini del presente parere:

Ente Gestore Parchi Reali (Piemonte) 20/11/2020 (MATTM 0096031.20-11-2020)

1. Non assoggettabilità a VAS	Evidenzia che l'aggiornamento del Piano non presenta variazioni significative sotto il profilo dei possibili impatti, in particolare per quanto riferito allo stato di conservazione degli habitat e delle specie tutelati nel complesso dei siti Natura 2000. Per quanto di competenza relativamente al territorio delle aree protette e dei siti Natura 2000 esprime parere positivo circa la Non assoggettabilità alla VAS de PGA, anche per quanto relativo alla valutazione della sua incidenza degli effetti sui siti natura 2000.
-------------------------------	--

ARPA LOMBARDIA 03/12/2020 (MATTM 0101194.03-12-2020)

1. Arretratezza dei dati utilizzati; proposta di utilizzo di dati più aggiornati	Considerando che l'Aggiornamento del Piano non individua nuove azioni ma punta a favorire la concreta realizzazione delle misure già previste nel PGA 2015, in particolare quelle che hanno incontrato più difficoltà di attuazione, con particolare riferimento alle misure afferenti al pilastro P4 Servizi ecosistemici che contiene le nuove misure di recupero della funzionalità ecologica dei corpi idrici e di adattamento al cambiamento climatico, si interroga se utilizzare i dati riferiti alla VAS del piano 2015 per la Verifica di Assoggettabilità relativa all'aggiornamento al 2021, possa restituire e fotografare una realtà di contesto non attuale, ad esempio per temi quali il consumo di suolo o eventuali progetti realizzati sui territori che possono comportare ostacoli al raggiungimento di obiettivi del PdG Po. Consiglia pertanto di utilizzare per l'aggiornamento dati più attuali.
2. Opportunità di un Inserimento di Riferimenti programmatici agli Obiettivi dell'Agenda 2030	Si richiama i 17 target definiti a livello internazionale dall'Agenda 2030 (sottoscritta nel 2015) da cui discende la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile e, in futuro, le redigende strategie regionali, che nei target contempla obiettivi direttamente/indirettamente collegati alle risorse idriche quali ad esempio: obiettivo n. 6 "Garantire la disponibilità e la gestione sostenibile

	<p>delle acque e condizioni igieniche per tutti”; n. 13 “Fare una azione urgente per combattere il cambiamento climatico e il suo impatto” e il n. 14 “Salvaguardare gli oceani, i mari e le risorse marine per un loro sviluppo sostenibile”. Tali obiettivi dovrebbero essere alla base di qualsiasi piano e soprattutto delle relative VAS o Verifiche al fine di concorrere con le azioni al loro raggiungimento.</p>
<p>3. Aggiornamento dei riferimenti normativi per la definizione dello stato chimico dei CI</p>	<p>Al paragrafo 5.1 la tabella 5.1 di pagina 29 “Sintesi delle principali novità introdotte per la definizione dello stato chimico dei corpi idrici superficiali con il D. Lgs.172/2015 di riferimento per il PdG Po 2021” dovrebbe essere aggiornata considerando che il D. Lgs.172/2015:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ha introdotto l’SQA-MA nella matrice biota anche per le sostanze DDT totale, Esaclorobenzene, Esaclorobutadiene e Mercurio; 2. per i Difenileteri bromurati, per la matrice acqua, ha introdotto l’SQA-CMA ma è stato eliminato il relativo SQA-MA; 3. prevede, all’art.1 lettera o), che: al paragrafo A.3.5 della sezione A "Stato delle acque superficiali", della parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza, dopo le parole: "piano di tutela delle acque" vengano aggiunti i seguenti periodi: «La frequenza del monitoraggio delle sostanze PBT ubiquitarie di cui alla tabella 1/A, paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, recanti il numero 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 e 44, può essere ridotta, purché tale monitoraggio sia rappresentativo e sia disponibile un riferimento statisticamente valido per la presenza di tali sostanze nel corpo idrico. Nei piani di gestione vengono inserite le informazioni sulla riduzione delle frequenze del monitoraggio.»; 4. all’art. 78 -decies (Disposizioni specifiche per alcune sostanze), comma 1, stabilisce che “Nel rispetto degli obblighi di cui al paragrafo A.4.6.3 dell'allegato 1 alla parte terza, concernenti la presentazione dello stato chimico nonché degli obiettivi e degli obblighi di cui agli articoli 76, 77, 78, 116 e 117, i piani di gestione possono contenere mappe supplementari che presentano separatamente, rispetto alle informazioni riguardanti le altre sostanze di cui alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, le informazioni sullo stato chimico per una o più delle seguenti sostanze: <ol style="list-style-type: none"> a) sostanze che si comportano come PBT (Persistenti, bioaccumulabili e tossiche) ubiquitarie, recanti il numero 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 e 44; b) sostanze recanti il numero da 34 a 45; c) sostanze per le quali sono stati definiti SQA rivisti e più restrittivi, recanti il numero 2, 5, 15, 20, 22, 23

	e 28.”
4. Specificazione dell’elenco delle nuove sostanze cui vanno applicati gli SQA	Al paragrafo 5.1 , a pag. 29, primo capoverso, andrebbe specificato l’elenco delle nuove sostanze già monitorate nell’ambito del distretto ma classificate in relazione ai riferimenti normativi del D.Lgs. 152/06 nel triennio 2014-2016 e per le quali invece nel secondo triennio si applicheranno gli standard di qualità ambientale (SQA) previsti dal D.Lgs.172/2015 per la classificazione dello stato chimico.
5 Opportunità di revisione del Piano di Monitoraggio	Si concorda con la proposta di revisione del Piano di Monitoraggio, anche considerato che tra le finalità del Piano stesso rientra la verifica del raggiungimento degli obiettivi del Piano di Gestione in funzione dell’attuazione delle misure di intervento previste.
6. Necessità di completare le misure in corso ed eventualmente proporre ulteriori per il raggiungimento degli obiettivi qualitativi dei CI, sinora non conseguiti	Al paragrafo 5 viene descritto lo “Stato delle acque superficiali e sotterranee” e al paragrafo 5.6 “Evoluzione dello stato dei corpi idrici del distretto padano tra il 2010 e il 2021” viene detto che un confronto tra le percentuali di CI in stato buono nei diversi cicli di pianificazione permette di evidenziare che gli effetti delle misure attuate sono ben lontani da produrre effetti significativi di miglioramento ambientale. Al paragrafo 8.2 “Potenziali effetti ambientali dell’aggiornamento 2021” viene detto che, lo stato dei CI del distretto non mostra ancora segni evidenti di miglioramento, e che ciò è dovuto al fatto che le misure previste dai precedenti cicli di pianificazione sono state attuate solo in parte. Stante quanto sopra-riportato circa il quadro delle misure ancora incompleto e lo stato dei corpi idrici non variato in modo significativo, si propone di porre l’accento sulla necessità di completamento delle misure in corso e sull’eventuale proposta di ulteriori misure di supporto per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
7. Opportunità di evidenziare il conflitto tra obiettivi di sostenibilità settoriali e quelli ambientali	Come espresso al paragrafo 8.1, ritiene opportuno evidenziare il conflitto tra gli obiettivi di sostenibilità settoriali e quelli ambientali in particolare per due ambiti: la produzione di energia idroelettrica e la sicurezza idraulica, specialmente correlata alla promozione e allo sviluppo della navigazione interna
8. Estensione ed aggravamento delle pressioni da sfruttamento risorsa idrica per produzione energia idroelettrica, con impatto largamente sottostimato di un fenomeno sostanzialmente speculativo	Si evidenzia l’intenso sfruttamento della risorsa idrica per la produzione di energia idroelettrica da parte di piccoli impianti In Regione Lombardia dal 2006 al 2015 il numero di piccoli impianti idroelettrici è aumentato del 65% a

	<p>fronte di una potenza efficiente lorda aumentata del 3%, con 81 impianti in più solo tra il 2013 e il 2015 (Relazione Generale del PTUA 2016, approvato con d.g.r. n. 6990 del 31 luglio 2017, pubblicato sul BURL n. 36 Serie Ordinaria del 4 settembre 2017). La situazione descritta in merito alla pressione esercitata sull'ambiente dallo sfruttamento idroelettrico è particolarmente sentita nei territori montani lombardi.</p> <p>Anche nel Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR), approvato con D.G.R. 3706 del 12 giugno 2015, viene evidenziato che: «Una minaccia significativa è costituita dal continuo aumento del numero degli impianti di derivazione per la produzione di energia idroelettrica, che comportano impatti sull'ambiente, riconducibili non solo alla modificazione del regime idrologico, ma anche alla rottura dell'equilibrio e della naturalità del sistema» (rif. Rapporto Ambientale VAS PEAR par. D.1.2 Sistema territoriale della montagna).</p> <p>Come osservato in conclusione del paragrafo 4.2.4 del Rapporto Preliminare, «l'eccesso di pressione sulla risorsa» idrica, in particolare sul reticolo idrografico meglio conservato, «non appare giustificato da una convenienza economica globale o da un incremento di efficienza del sistema, ma si configura invece di carattere sostanzialmente speculativo».</p> <p>L'impatto generato sull'ambiente idrico, soprattutto per effetto del cumulo di derivazioni, è stato ampiamente sottostimato. Al riguardo, si ricorda che per effetto dell'intenso sfruttamento della risorsa idrica per usi idroelettrici, in provincia di Sondrio si è verificato il prosciugamento di più corsi d'acqua, così come le acque superficiali del bacino dell'Oglio prelacuale sono ampiamente sfruttate tanto che in molti torrenti scarseggia spesso l'acqua con gravi danni sull'ambiente e sulla biodiversità; e che sul fiume Serio sono presenti circa 30 derivazioni ad uso idroelettrico (alle quali si sommano derivazioni ad uso industriale e ad uso irriguo) e, a causa del protrarsi dei periodi siccitosi come quelli verificatisi nei primi mesi del 2015, l'ecosistema fluviale è costantemente a rischio.</p>
<p>9. Sullo sfruttamento risorsa idrica per produzione energia idroelettrica, necessità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ulteriori monitoraggi - verifiche sulle derivazioni in atto - applicazione della Dir. Derivazioni AdBD PO 3/2017 nella osservanza del DD29 STA - integrazione delle valutazioni o dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni 	<p>Si ritiene fondamentale porre particolare attenzione alle derivazioni idroelettriche (in special modo a quelle generate dai piccoli impianti con potenza inferiore a tre megawatt), includendole fra gli indicatori da monitorare.</p> <p>In particolare, si ritiene di prioritaria importanza per la salvaguardia dell'ambiente idrico, specialmente della parte di reticolo meglio conservato, che vengano intraprese misure atte a:</p> <ul style="list-style-type: none"> · implementare le verifiche da parte dell'Autorità

	<p>Concedente sulle derivazioni in atto;</p> <ul style="list-style-type: none"> · verificare puntualmente i monitoraggi ambientali post operam per l'eventuale revisione dei parametri concessori o l'eventuale revoca di concessione qualora gli accertamenti lo rendessero necessario; · garantire l'applicazione della Direttiva Derivazioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (Deliberazione n° 3 del 14 dicembre 2017) declinata nella più rigorosa osservanza delle tabelle 11 e 13 delle linee guida di cui al DD 29/STA 2017 del MATTM così come modificato dal DD 293/STA del 25/05/2017, per le nuove istanze o le istanze di rinnovo; · in ragione di quanto riportato al citato paragrafo 4.2.4 del Rapporto Preliminare sul carattere sostanzialmente speculativo di tale eccesso di pressione sul reticolo idrografico, si propone di inserire fra gli aspetti valutati per il rilascio delle autorizzazioni anche un coefficiente che permetta di considerare il potenziale impatto ambientale in rapporto alla produzione energetica o in alternativa un valore minimo di potenza, sotto la quale l'opera non è giustificabile.
<p>10. Sui conflitti relativi alla sicurezza idraulica e promozione della navigazione interna, necessità di :</p> <ul style="list-style-type: none"> - restituire dinamicità ai processi morfologici e consentire forme fluviali non fossili e complesse - progettare o rivedere le opere per consentire al fiume le proprie dinamiche - verificare la necessità / rimuovere le opere che hanno imposto una morfologia innaturale - nuova particolare attenzione alle manutenzioni che possono alterare morfologie fluviali, di sponda e perifluviali - spostare il fulcro del sistema idroviario sull'Idrovia Fissero-Tartaro 	<p>Per quanto riguarda la sicurezza idraulica, le opere devono essere progettate o riviste in modo tale da non impedire al corso d'acqua di svolgere le proprie dinamiche.</p> <p>Nelle aree non strettamente difendibili, in un'ottica di miglioramento della continuità trasversale, occorre definire l'utilità delle opere già in essere che hanno imposto una morfologia diversa rispetto a quella assunta naturalmente e prevederne la loro rimozione.</p> <p>Particolare attenzione dovrà essere data alla manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua, che possono portare alla banalizzazione delle forme fluviali e nel caso di tagli di vegetazione a variazioni della morfologia di sponda e delle aree perifluviali.</p> <p>Lo sviluppo e la promozione della navigazione interna, nel tratto in provincia di Mantova, dovrebbero avere come fulcro l'idrovia Fissero Tartaro, già adeguata alle navi della IV classe CEMT nel tratto intermedio e della V classe CEMT nei tratti iniziale e terminale. L'inclusione del bacino del Fissero Tartaro canal Bianco nel territorio di competenza del distretto idrografico del fiume Po dovrebbe sostenere l'abbandono degli approcci settoriali a favore dell'integrazione delle parti.</p> <p>Restituire la dinamicità ai processi morfologici e avere forme fluviali non fossili, bensì periodicamente inondate e modellate già dalle piene ordinarie, è una esigenza primaria nella gestione e nella riqualificazione dei corpi idrici, rispettose dell'ambiente idrico naturale e l'ecotono ad esso</p>

	legato. Inoltre, la complessità della forma ha importanti conseguenze sul regime termico e promuove una elevata biodiversità, fattore non secondario anche nell'ottica dei cambiamenti climatici.
--	---

Ministero dell'Ambiente, DgSSA 14/12/2020 (Reg.Uff.Interna n0104691)

1. Necessità di potenziamento del servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione),	Sono ancora necessarie azioni di potenziamento della rete di fognatura e depurazione anche per dare soluzione a procedure di infrazione che riguardano alcune situazioni localizzate
2. Eccesso di pressione, economicamente ingiustificata, sulle derivazioni per piccoli e piccolissimi impianti	Le derivazioni per piccoli e piccolissimi impianti, in forte incremento (e con un ingente numero di nuove richieste di concessione), producono un eccesso di pressione critica. Questo eccesso di pressione, che si prevede in aumento in futuro, già nel PGA 2015 non appariva giustificata da una convenienza economica globale o da un incremento di efficienza del sistema, ma si configurava di carattere essenzialmente speculativo.
3. Lacune e non chiarezza della descrizione e valutazione dello stato delle acque	Lo stato delle acque superficiali e sotterranee del bacino del Po è esposto in una sintesi disaggregata per tipologia di corpo idrico (fiumi e laghi, acque costiere e di transizione, corpi idrici artificiali o fortemente modificati, corpi idrici sotterranei) dalla quale emerge un quadro qualitativo nel complesso buono per lo stato chimico e non buono per lo stato ecologico. Tuttavia non risulta ancora fatto un confronto affidabile sullo stato dei corpi idrici a livello di tutto il distretto. Di non chiara lettura è anche l'evoluzione nel tempo dello stato complessivo ambientale che si basa sulla rappresentazione di un grafico nel quale la percentuale dello stato buono/cattivo dei corpi idrici non indica chiaramente un trend ma piuttosto delle oscillazioni dei valori dei monitoraggi che si riferiscono al PGA 2010, al PGA 2015 e al triennio 2014-2016.
4. Possibilità di impatto significativo di alcuni obiettivi del PGA 2021 sul raggiungimento degli obiettivi ambientali della Direttiva	Il Rapporto preliminare asserisce che gli obiettivi ambientali della Direttiva 2000/60/CE possono subire un conflitto, potendone risultare compromessi, da alcuni obiettivi del PGA 2021, tra i quali evidenzia quelli relativi alla sicurezza idraulica, energia e cambiamenti climatici, trasporti e riduzione delle emissioni di CO2 (Cap. 8 Possibili effetti ambientali del PGA Po); e dichiara che tali aspetti di potenziale conflitto rimangono irrisolti (conclusioni del Capitolo 11), ma evidenzia che "sono ben noti, già emersi e considerati nell'ambito della VAS del PGA 2015 e che ad essi sarà dedicata

	<p>particolare attenzione nel prossimo ciclo di pianificazione”.</p> <p>Si deve ritenere che tali aspetti di potenziale conflitto con gli obiettivi ambientali, tuttora irrisolti ancorchè già noti ed emersi e considerati nell’ambito della VAS del PGA 2015, possano avere un impatto significativo nel raggiungimento degli obiettivi della direttiva 2000/60/CE (buono stato/non deterioramento).</p>
5. Rilevanza degli interventi di navigazione commerciale e turistica, di difesa del suolo, dell’idroelettrico e dell’idropotabile rispetto alla possibilità di “esenzione” di cui all’art. 4.7 della Direttiva, non considerata nel Rapporto Preliminare	<p>Si segnala che l’EU Pilot n. 9722/20/ENVI, relativo all’identificazione delle violazioni della direttiva quadro acque a seguito della valutazione dei PGA 2015, rileva che il distretto Padano, pur rappresentando gli interventi della navigazione commerciale e turistica, della difesa del suolo, dell’idroelettrico, idropotabile, come potenzialmente rilevanti ai fini dell’esenzione di cui all’art. 4.7 della direttiva quadro acque, non ha adeguatamente applicato/individuato alcuna esenzione ai sensi del suddetto articolo.</p> <p>La risoluzione di eventuali altre non conformità agli obiettivi della direttiva 2000/60/CE è possibile mediante l’adeguata applicazione delle esenzioni di cui ai commi 4, 5 del suddetto art. 4 della direttiva.</p> <p>Di ciò non si trovano specifici riferimenti nel Rapporto preliminare in esame.</p>
6. Mancato riferimento ad altri piani e alle possibilità di interrelazioni e sinergie con altri piani	<p>il Rapporto ambientale, nell’esaminare gli effetti ambientali, non fa alcun riferimento ad altri piani con i quali possono stabilirsi interrelazioni quali, ad esempio, i Piani di Assetto Idrogeologico, il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (che viene più volte citato nel documento senza però mettere in luce i punti di forza che possono emergere dalla sinergia delle azioni combinate dei due piani di gestione), i Piani di Tutela delle Acque, i piani di gestione delle aree protette, delle attività estrattive, ed anche altri piani territoriali e settoriali come quelli urbanistici di area vasta e locali, energetico, dei trasporti, per l’energia e il clima, ecc. Né è inserito alcun riferimento a programmi di finanziamento attuali e da avviare e agli indirizzi della programmazione che favoriscono la realizzazione di interventi cosiddetti win win per il raggiungimento di obiettivi comuni ai due piani di gestione o comunque di interventi di tipo integrato.</p>

REGIONE PIEMONTE 10/12/2020 (DD 716/A1604B/2020)

1. Non assoggettamento a VAS	Esprimere parere favorevole all’esclusione dalla fase di valutazione del procedimento di VAS il riesame del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po formulando le osservazioni di seguito
------------------------------	--

	riportate:
2. Richiesta di attenzione agli aspetti di natura paesaggistica	Porre attenzione, nella fase attuativa del Piano, all'integrazione individuata nell'ambito delle Misure con gli aspetti di natura paesaggistica, tenuto conto anche degli eventuali aggiornamenti della pianificazione regionale in materia
3. Opportunità di considerare la coerenza del Piano con gli Obiettivi della SNSvS e di introdurre relativi indicatori di performance	Tenere conto, in fase di riesame del Piano, della coerenza con gli obiettivi della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile e di Agenda 2030-ONU; valutare l'implementazione a scala distrettuale delle Misure del PdG Po 2015 (KTM 24 e altre) sinergiche con la tematica degli adattamenti ai mutamenti climatici; evidenziare già nelle fasi di comunicazione e di consultazione del Piano la relazione stretta con gli obiettivi di sviluppo sostenibile; inoltre, in relazione al Piano di Monitoraggio VAS, occorre individuare, o evidenziare se già presenti, gli indicatori di performance più idonei a valutare le azioni in relazione al contrasto del fenomeno del cambiamento climatico e all'adattamento dei territori;
4. Necessità di implementare e rendere pienamente efficaci le misure già previste, per risolvere alcune importanti criticità, in particolare : - la KTM07-P3-a029 sui DMV, per un'applicazione piena sui fattori di correzione ecologica - la KTM07-P3-a030 sulle Derivazioni idriche, per un riallineamento con ultime norme nazionali - le KTM 5 e KTM 6 sulla morfologia e continuità dei CI, per sistematizzare le diverse tipologie di intervento e attuarne la sinergia con l'obiettivo prioritario PGRA di 'Assicurare maggior spazio ai fiumi'	Partendo dalle principali questioni ambientali che il PdG del Po si propone di affrontare per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla DQA, a fronte del perdurare di alcune importanti criticità, come evidenziato dall'aggiornamento dei dati di stato ambientale dei corpi idrici, si condivide la necessità in questo terzo ciclo di implementare e rendere pienamente efficace l'azione delle misure già esistenti, tra le altre si citano ad esempio quelle afferenti al pilastro del bilancio idrico e dei servizi ecosistemici, quali: • KTM07-P3-a029 - "Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio"; occorre dare piena ed omogenea applicazione all'individuazione dei fattori di correzione ecologica alla formula di calcolo del DMV su tutto il territorio del distretto; • KTM07-P3-a030 - "Attuazione a scala distrettuale della Direttiva sulle valutazioni del rischio ambientale connesso alla derivazioni idriche "; occorre allineare le indicazioni della direttiva con le ultime disposizioni nazionali e chiarire le modalità di applicazione, in particolare per i contesti territoriali fragili, al fine di tutelare in modo omogeneo nel distretto gli ambienti di elevato pregio ambientale; • KTM 5 e KTM 6 - Misure inerenti il miglioramento delle condizioni idro-morfologiche dei corpi idrici e della continuità longitudinale; è necessario portare a sistema le diverse tipologie di intervento ad oggi messe in campo nel distretto padano e verificarne gli

	<p>obiettivi, le modalità di attuazione, i costi e l'efficacia, al fine di migliorare l'azione di riqualificazione degli ambienti fluviali, attuando la necessaria sinergia con l'obiettivo prioritario del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni "Assicurare maggiore spazio ai fiumi"; è auspicabile, in generale, migliorare l'integrazione con le azioni di questo piano partendo anche dall'implementazione del quadro conoscitivo delle opere di difesa idraulica presenti sul territorio;</p>
<p>5. Sull'opportunità di un coordinamento di bacino per gli adempimenti e le informazioni sulle sostanze pericolose</p>	<p>- per quanto riguarda il tema delle sostanze pericolose caratterizzate da persistenza, bioaccumulabilità e tossicità (cosiddette PBT), si ritiene opportuno promuovere il coordinamento, almeno a scala di bacino, per l'attuazione di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di settore; si ritiene fondamentale, in particolare, integrare a scala distrettuale le misure conoscitive sulle fonti attive puntuali e diffuse e sui valori di fondo antropico, nonché provvedere ad una omogenea gestione delle informazioni (raccolta e informatizzazione dati su utilizzo, detenzione, presenza negli scarichi delle sostanze prioritarie pericolose);</p>
<p>6. Sull'analisi economica e il recupero dei costi</p>	<p>per quanto riguarda, infine, l'attività di implementazione dell'analisi economica, svolta in questa fase di riesame con il supporto del Ministero dell'Ambiente, occorre portare a sistema tutte le attività in corso e delineare un processo concreto di recupero dei costi come richiesto dalla DQA;</p>

REGIONE LIGURIA 10/12/2020 (DD 716/A1604B/2020)

<p>1. Sul potenziale conflitto tra obiettivi di sostenibilità VAS e Obiettivi del PGA; proposta di misure win-win rischio idraulico-salvaguardia ambientale (PGRA-PGA)</p>	<p>Il Rapporto Preliminare ha classificato come poco rilevanti le modifiche intervenute nell'Aggiornamento del Piano, evidenziando che le pressioni e gli impatti delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee non risultano sostanzialmente variati rispetto alle condizioni su cui è stato costruito il precedente Piano, così come il quadro delle misure preiste non ha rilevanti elementi di novità rispetto al ciclo precedente. Secondo il documento tuttavia restano alcuni aspetti di potenziale conflitto tra gli obiettivi del PdG e gli obiettivi di sostenibilità ambientale analizzati in sede di VAS, tra i quali aspetti è compresa la sicurezza idraulica in particolare per aree fortemente urbanizzate e non delocalizzabili per le quali occorre mantenere e prevedere opere idrauliche che possono confliggere con gli obiettivi specificati dal PGA per i relativi Corpi Idrici. Si propone di promuovere le misure win-win che integrano gli obiettivi di mitigazione del rischio</p>
--	---

	idraulico con quelli di salvaguardia ambientale, favorendo il coordinamento tra PGRA e PGA, e di proseguire la collaborazione tra ADdB Po e gli enti interessati, favorendo un approccio condiviso integrato e multidisciplinare.
2 Sulla già ottenuta migliore definizione della pressione sugli aspetti quantitativi e loro tutela	Per quanto riguarda l'analisi delle pressioni nel territorio regionale si segnala la riduzione delle pressioni sugli aspetti quantitativi, conseguente all'applicazione piena del metodo ISPRA (in precedenza, la mancanza di dati delle portate concesse per più della metà delle piccole derivazioni aveva portato a rilevate questa pressione su pressoché tutti i CI sulla base di un principio di precauzione; ora invece, colmata questa lacuna per l'attuazione di una specifica misura del PTA/PGA vigente si è potuto meglio definire tale pressione, riducendone quindi i CI ad essa effettivamente soggetti. Inoltre, sempre rispetto agli aspetti quantitativi, e in risposta agli Eu-Pilot sulla DG, l'applicazione delle Linee Guida di cui ai Decreti 29/STA e 30/STA del 13-02-2017, rispettivamente per le valutazioni ambientali delle derivazioni idriche e per la determinazione del DMV/DE, ha permesso di intervenire in maniera omogenea e mirata sulla tutela degli aspetti quantitativi della risorsa idrica.
3 Sui minori miglioramenti ottenuti sullo stato qualitativo	Rispetto allo stato dei CI, se si fa riferimento agli Standard di Qualità Ambientale per lo stato chimico ed ecologico delle precedenti pianificazioni, si riscontrerebbe che ora alcuni miglioramenti che però sono offuscati dall'introduzione di nuovi elementi da monitorare dalla fissazione di limiti più restrittivi e da matrici e metodiche diverse rispetto a quelle del DM 260/2010.
4 Sulla validità delle precedenti positive valutazioni ambientali anche per eventuali modifiche al quadro delle misure	In ogni caso, qualunque siano le modifiche da apportare al quadro delle misure, esse rientreranno sempre nell'elenco di quelle dettate dall'art.11 della Direttiva e declinate nelle Key Measure del Report WISE, nei cui confronti sono state condotte con esito positivo le precedenti valutazioni ambientali.
5. Sulla necessità di un adeguamento normativo sullo scarico di nuove sostanze	Si segnala che resta da compiere un fondamentale passaggio a livello nazionale di modifica dell'articolo 10 e dei relativi Allegati del Dlgs 2006/152, per consentire alle Regioni di normare i limiti allo scarico per le nuove sostanze che vengono via via introdotte a livello comunitario.
6. Sul potenziale impatto del Piano Invasi e Altri piani infrastrutturali sugli obiettivi qualitativi	Si suggerisce di approfondire, durante le fasi di consultazione, il potenziale impatto dei diversi Piani infrastrutturali di vario livello, in particolare il Piano Invasi, rispetto al mantenimento e raggiungimento degli obiettivi di qualità delle Acque, da conseguire

	entro la scadenza del 2027, e sui quali potrebbe esercitarsi un impatto negativo, fino a un loro mancato raggiungimento, da parte dagli interventi provenienti da altri piani 'meno ambientali' sia durante la fase di realizzazione che post operam.
--	---

Provincia di Biella (27/11/2020) (MATTM 2020-0109905, 29-12-2020)

1. Correzione all'elenco SIC-ZSC e Rete Natura 2000 dell'Allegato B, per il territorio di competenza	Nell'Allegato B- Aree Protette, per quanto concerne il territorio Biellese, l'elencazione dei S.I.C.-Z.S.C. e Rete Natura 2000 appare incompleta: l'elenco completo è infatti il seguente: <ul style="list-style-type: none"> • IT1110020 Lago di Viverone • IT1110057 Serra di Ivrea • IT1130001 La Bessa • IT1130002 Val Sessera • IT1130003 Baraggia di Candelo • IT1130004 Lago di Bertignano (Viverone) e Stagno presso la Strada per Roppolo.
2 – Correzione all'elenco dei Comuni del Biellese, dell'Allegato C	Nell'Allegato "C" l'indicazione dei Comuni del Biellese non risulta aggiornata alla luce delle fusioni tra amministrazioni comunali perfezionate nel prosieguo. A tal fine si precisa che: <ul style="list-style-type: none"> • il nuovo Comune di Valdilana incorpora i precedenti Comuni di Mosso, Soprana, Trivero e Vallemosso (soppressi come entità distinte); • l'unico Comune di Quaregna-Cerreto incorpora i precedenti Comuni di Cerreto Castello e Quaregna (soppressi come entità distinte).

Consorzio di Bonifica Bacchiglione (10/11/2020) (MATTM 2020-0109905 29-12-2020)

1. Errore di inclusione nell'elenco SCA	In segnalazione all'ADdB Po, e con riferimento all'Avviso per la consultazione pervenutogli con prot. 79340 il 29/10/2020, il Consorzio comunica che il territorio relativo al PGA ricade all'esterno del comprensorio di sua competenza
---	--

Città Metropolitana di Torino (23/11/2020) (MATTM 2020-0109905 29-12-2020)

1. Non assoggettabilità	Concordando con quanto esposto dal Proponente in merito alla sovrapposibilità dei risultati attesi dal Piano 2015 a quello 2021, ritiene che la revisione del Piano possa essere esclusa dalla VAS a condizione che nelle successive fasi di individuazione degli indicatori, di popolamento dei dati, di pianificazione e di attuazione del Piano stesso :
2. Necessità di coinvolgimento degli EE.LL	Siano coinvolti gli Enti Locali che operano sul territorio

3. Necessità del completamento delle reti depurative e del riutilizzo delle acque reflue	Sia perseguito, con rinnovato impegno, la pianificazione del completamento e funzionalizzazione delle reti depurative introducendo indicazioni finalizzate al riutilizzo delle acque reflue depurate nei settori idroesigenti (agricoltura)
4. Necessità di considerare i “nuovi inquinanti” sinora non normati	Sia tenuto conto, nell’attuazione delle misure di riduzione degli inquinanti, anche dei “nuovi inquinanti”, come antibiotici, microplastiche, etc., che costituiscono una problematica di difficile soluzione in caso di rilascio delle autorizzazioni allo scarico in quanto non previsti nella normativa nazionale
5. Opportunità di coordinamento con gli EE.LL. su disponibilità dati, realizzazione di catasti, rilascio autorizzazioni e controlli sul territorio	Ai fini dell’ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie finalizzate all’attuazione del Piano, sia tenuto conto dei singoli contesti regionali e delle competenze degli Enti locali, in termini di disponibilità dei dati e di competenze dirette al rilascio delle autorizzazioni, alla realizzazione dei catasti (scarichi, derivazione, etc.) ed ai controlli sul territorio sia in termini di acque reflue che di utilizzo degli effluenti zootecnici in agricoltura

Agenzia Territoriale della Salute (ATS) della Brianza (1/12/2020) (MATTM-2020-0109905 29-12-2020)

1. Non assoggettabilità	Condividendo la decisione di prevedere una revisione del Piano di Monitoraggio, che ne consenta una piena attuazione, ritiene ... che non sussistano motivi ostativi alla non assoggettabilità a VAS del PGA Po. Si riserva di fornire eventuali osservazioni nelle future fasi del procedimento di adozione del Piano.
-------------------------	---

ASL Alessandria (26/11/2020) (MATTM-2020-02109905 29-12-2020)

1. Non assoggettabilità	Considerato che il quadro di riferimento territoriale oggetto del PGA Po non risulta sostanzialmente variato rispetto alle condizioni sulle quali è stato costruito il Piano 2015 e che il quadro delle potenziali interazioni fra le misure previste dal PGA Po e i valori ambientali, territoriali e paesaggistici risulta sostanzialmente analogo a quello valutato con la VAS 2015 e preso atto che il quadro delle misure previste dal PGA Po non porta elementi di novità rispetto alla versione vigente, ritiene che non sussistano fattori ostativi né criticità riguardanti gli aspetti igienico-sanitari di competenza e che pertanto il PGA stesso possa essere escluso dalla VAS
-------------------------	--

ARPA Emilia Romagna (9/11/2020) (MATTM-2020-02109905 29-12-2020)

1. Nessuna Osservazione	Sulla base della documentazione messa a disposizione per la consultazione, comunica di non avere osservazioni da formulare in merito, per quanto di competenza di questo Servizio
-------------------------	---

VALUTATO:

Con riferimento alle osservazioni espresse ai sensi dell'art.12, comma 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i.:

- I diversi Pareri esprimono univocamente una condivisione della proposta dell'AdBD Po di non assoggettare a VAS l'Aggiornamento del Piano;
- Vengono segnalate alcune imperfezioni di riferimenti normativi o istituzionali, da correggere. In particolare viene segnalata la necessità di aggiornare i riferimenti normativi per la definizione dello stato chimico di CI e le sostanze cui applicare gli SQA;
- Viene indicata l'opportunità di integrare alcuni riferimenti programmatici (all'Agenda 2030, alla SNSvS, agli strumenti di Pianificazione Paesaggistica);
- Alcuni pareri vengono a segnalare l'opportunità di particolari attenzioni nella prosecuzione della attuazione delle misure già previste nel Piano 2015, suggerendone se necessaria una loro integrazione, in particolare per il raggiungimento degli obiettivi qualitativi, di cui viene da più Enti sottolineato il mancato o insufficiente conseguimento;
- Considerazioni critiche vengono espone relativamente a:
 - arretratezza di dati desunti dalla VAS del Piano 2015
 - insufficiente descrizione e valutazione dello stato qualitativo delle acque, mancante in particolare di un confronto sullo stato a livello di tutto il distretto, e una lettura chiara sulla sua evoluzione nel tempo
- Più Enti sottolineano con forza la possibilità persistente e non risolta di conflitto tra obiettivi di sostenibilità settoriale (sicurezza idraulica, navigazione fluviale, di difesa del suolo) e quelli ambientali, ovvero tra Piani Infrastrutturali (Piano Invasi) e PGA, e che tali altre finalità e pianificazioni finiscano con il compromettere il raggiungimento degli obiettivi qualitativi;
- Altrettanto presenti, nei Pareri, sono preoccupate segnalazioni di eccesso di autorizzazioni alle derivazioni d'acqua per usi idroelettrici, in grande numero e per limitate potenze, di redditività prevalentemente speculativa, determinanti una estensione e un aggravamento diffuso delle pressioni con conseguenti impatti largamente sottostimati, per il quale vengono proposti monitoraggi e verifiche degli stati post-operam (anche per la revisione dei parametri concessori o l'eventuale revoca), la corretta e piena applicazione della Direttiva di Bacino nella piena osservanza delle Linee Guida DD/STA 29 e DD/STA 30 del MATTM del 25/05/2017, con un'applicazione piena della KTM sui fattori di correzione ecologica dei DMV, e con integrazione di nuovi coefficienti per considerare il potenziale impatto in rapporto alla produzione energetica;
- viene sottolineata in particolare la necessità di risolvere il conflitto tra finalità di qualità e rispetto dei processi morfologici dei corsi fluviale, cui è importante restituire la dinamicità (KTM su morfologie e continuità longitudinale) e interventi di artificializzazione per finalità idroviarie, che hanno alterato e

continuano ad alterare le morfologie anche spondali e perfluviali. Al riguardo appare particolarmente utile il richiamo a spostare il fulcro del sistema idroviario sul canale idroviario Fissero- Tartaro, così da sollevare il corso del Po da tale funzione;

- viene sottolineata la necessità e urgenza di adeguamenti normativi/regolamentari per la regolamentazione/autorizzazione sulle sostanze pericolose e i nuovi inquinanti.

Con riferimento ai contenuti del Rapporto Preliminare:

- l'Autorità Proponente dichiara, nella premessa, che il Rapporto Preliminare ha lo scopo di mettere a fuoco se l'aggiornamento del PGA 2021 implica cambiamenti o integrazioni, rispetto al precedente (già sottoposto a VAS) che possano comportare "effetti significativi sull'ambiente" tali da richiedere una nuova VAS dell'aggiornamento del Piano;
- sempre nel Rapporto Preliminare si dichiara che è intenzione dell'autorità di distretto aggiornare il PGA in modo integrato con il piano di bilancio idrico e con il PGRA, coerentemente con quanto già fatto in precedenza con la Valutazione Globale Provvisoria del 23 dicembre 2019 (VGP);
- le finalità del Rapporto Preliminare, quindi, dovrebbero essere evidenziare se l'aggiornamento del Piano produca effetti significativi sull'ambiente in un quadro integrato con gli aggiornamenti di due piani correlati, come il Piano di Bilancio Idrico, di fatto un piano stralcio del PGA, e il PGRA, in attuazione della Direttiva 2007/60/CE, che rappresenta un piano complementare al PGA;
- la premessa per la quale l'aggiornamento del Piano è una riproposizione del piano precedente e, quindi, l'individuazione e la valutazione degli effetti sull'ambiente connessi all'attuazione dell'aggiornamento del piano possono essere ricondotti al processo di individuazione e valutazione già realizzata in occasione della VAS del 2015, abbia comportato delle indeterminatezze nella individuazione e valutazione degli effetti sull'ambiente connessi all'attuazione dell'aggiornamento del piano. In particolare si valuta che l'aggiornamento del Piano abbia determinato delle modifiche che, benché non sostanziali, abbiano prodotto mutamenti che debbano essere considerati ai fini dell'eshaustività dell'analisi valutativa;
- infatti, mentre possiamo asserire che ai fini della ricaduta circa gli effetti dell'aggiornamento del Piano il contesto territoriale economico e sociale non sia modificato se non in termini di estensione del campo di applicazione della rinnovata pianificazione, il quadro di riferimento delle politiche ambientali e di sostenibilità che debbono essere tenute in conto per valutare la coerenza del Piano, risulta aggiornato in modo rilevante e maggiormente influente, ancora di più in uno scenario come quello che sta definendosi a seguito delle conseguenze economiche e sociali connesse con la pandemia da SarsCov2. Di questo aspetto (la rinnovata politica integrata ambientale europea e nazionale, vista come *driver* per la ripresa e la resilienza) non ne emerge trattazione da parte della Autorità di Distretto e quindi non viene valutato se tali aggiornamenti possano influenzare la valutazione sulle ricadute ambientali e di sostenibilità connesse alla realizzazione del piano, quale completamento, ad esempio, dei criteri di sostenibilità da considerare. Né si trova riscontro circa la ricaduta sulla efficacia delle misure degli effetti dei cambiamenti climatici, che possono cambiare il ciclo idrologico delle acque, e che quindi possono modificare l'efficacia delle misure, ad esempio, di contrasto alle carenze idriche e alla siccità, con effetti a cascata sulla salinizzazione dei suoli;
- in merito al cambiamento di approccio verso una maggiore integrazione delle tre pianificazioni distrettuali "principali" (PGA, PBI, PGRA), dopo la dichiarazione di intenti, non si registrano passaggi nei quali sia chiaro come questa volontà di maggiore integrazione si espliciti in concreto. In particolare, quando si conferma che le 118 misure già previste dalla pianificazione di ciclo precedente non saranno modificate ma tuttalpiù rafforzate e, nello specifico, quando alcuni obiettivi di Piano (integrabili con quelli del PGRA),

come quelli della sicurezza idraulica, rimangono in contrasto con gli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento dichiarando che saranno tenuti in considerazione nell'aggiornamento del Piano, ancora oggi in forma di progetto, senza fornire un pur minimo indirizzo che fornisca una guida che faciliti il processo di individuazione di azioni che ne consentano se non la risoluzione, almeno la mitigazione. Così come risulta mancare un tale approccio anche quando si tratta della criticità sul bilancio idrico e in particolare sull'assetto idromorfologico dei corsi d'acqua rispetto alle innumerevoli derivazioni per scopi elettrici;

- il rapporto Preliminare nel trattare lo stato di avanzamento degli obiettivi stabiliti dalla DQA (cap. 5 Stato delle acque superficiali e sotterranee), si riferisce ai dati di monitoraggio aggiornati al 2017 e che *“un confronto tra le percentuali di Corsi Idrici in stato buono nei diversi cicli di pianificazione – pur con i suoi limiti di rigorosità scientifica – permette di evidenziare che gli effetti delle misure attuate sui corpi idrici sono ancora ben lontani dal produrre effetti significativi di miglioramento ambientale.”* E di seguito si afferma anche che non si ritiene che con i dati aggiornati al 2019 (oggi ancora non disponibili) i risultati porteranno ad un cambiamento di valutazione;
- a parziale giustificazione, l'Autorità di Distretto ipotizza che la mancata registrazione di un miglioramento del quadro ambientale dei corsi d'acqua non sia riconducibile alla mancanza di efficacia delle misure stesse ma al ritardo della realizzazione delle misure (solo 3 sono state portate a termine sulle oltre 100 previste) e al tempo stesso nella asincronia tra realizzazione dell'azione e misura degli effetti. A questo aspetto relativo ad una mancanza di dati aggiornati sul monitoraggio del Piano si aggiunge anche quello relativo alla incompleta realizzazione del Piano di Monitoraggio della VAS, sul quale il proponente dichiara a posteriori l'impossibilità di popolamento di numerosi indicatori previsti;
- in merito alla rilevanza, e quindi all'effetto ambientale conseguente alla annessione nel territorio di riferimento del Distretto dei bacini provenienti dalle precedenti perimetrazioni ante legge 221/2015, si rammenta che l'ampliamento del territorio rappresenta un aumento di superficie del 18% rispetto alla pianificazione precedente. Il Proponente, nel paragrafo 5.7 *“Monitoraggio dello stato dei corpi idrici per il riesame del PdG”*, dichiara che a seguito dei dati di monitoraggio del periodo 2014-2016, tenuto conto anche delle variazioni dei confini, si sono evidenziate alcune necessità che hanno a che fare con diverse opportunità, tra le quali, la caratterizzazione dei “nuovi” corpi idrici e dei complessi idrogeologici, prevedendo una revisione degli accorpamenti e una revisione dei criteri;
- in sintesi, si dichiara ancora la necessità di migliorare le conoscenze e definire i criteri per una corretta caratterizzazione e, quindi, misurazione della qualità dei corpi idrici in riferimento agli obiettivi da raggiungere. A fronte di queste necessità il proponente dichiara che tutti i punti critici sollevati (cfr. p. 33 del Rapporto Preliminare) sono oggetto di confronto continuo con le Regioni, senza però segnalare che tali questioni possano condurre a delle modifiche e a degli aggiornamenti di piano che possano essere valutate rilevanti ai fini della significatività dell'impatto che possono produrre;

Tutto ciò considerato si conferma che il Rapporto Preliminare presentato dal Proponente, non ha evidenziato una approfondita valutazione sulla significatività dell'impatto che sarà prodotta dalle modifiche e dagli aggiornamenti del PGA 2021 e questo a causa sinteticamente delle seguenti condizioni:

- ✓ non sono stati considerati gli aggiornamenti delle politiche di sostenibilità europee e nazionale e, quindi, non sono presenti valutazioni sugli effetti sul piano della modifica e degli aggiornamenti di dette politiche;
- ✓ non viene chiarito in che maniera e con che finalità aumenterà l'integrazione del PGA con il PBI e con il PGRA, per esempio quanto verranno rafforzate anche nel PGA le misure di contrasto ai cambiamenti climatici che si integrano chiaramente con quelle di resilienza alle catastrofi gestite dal

PGRA;

- ✓ non è argomentata in termini valutativi, se la annessione di nuovi bacini idrici all'interno del campo di azione delle misure del PGA sia o no una modifica che possa comportare effetti ambientali significativi;
- ✓ non è chiarito come si intende affrontare, anche solo con azioni di mitigazione, il contrasto tra obiettivi ambientali e obiettivi di piano in merito a questioni legate alla sicurezza idraulica e all'uso della risorsa idrica a fini energetici. Si rammenta che la problematica è stata evidenziata ma non risolta anche nel precedente processo di VAS del Ciclo di Piano 2015;
- ✓ i monitoraggi svolti, che avrebbero potuto far emergere delle necessità di trattamento o revisione delle misure previste o della compatibilità ambientale delle stesse, non sono aggiornati (piano di monitoraggio del Piano) o sono parzialmente popolati in quanto di difficile o impossibile reperimento i dati o le informazioni richieste (Piano di Monitoraggio VAS);
- ✓ nei documenti analizzati viene esplicitato che l'aggiornamento del piano non individua nuove azioni ma punta a favorire la concreta realizzazione delle misure previste, in particolare quelle che hanno incontrato più difficoltà di attuazione, con particolare riferimento alle misure afferenti al pilastro P4 **Servizi ecosistemici** che contiene le nuove misure di recupero della funzionalità ecologica dei corpi idrici e di adattamento al cambiamento climatico ritenute **strategiche** per il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dalla Direttiva Acque;

A tal proposito sono stati utilizzati i dati riferiti alla VAS del piano 2015 per la Verifica di Assoggettabilità relativa all'aggiornamento al 2021, fotografando però una realtà di contesto **non attuale**, per quanto riguarda il consumo di suolo o lo stato di salute dei corpi idrici superficiali e sotterranei e le modalità di risposta delle varie variabili considerate rispetto ai mutamenti ambientali rendendo difficile esaminare il raggiungimento degli obiettivi del PGA.

SI RAPPRESENTA, in fine, che

- ✓ il 2017 è stato un anno particolarmente caldo per l'intera penisola italiana, situazione che ha sottoposto a stress i fiumi italiani con il Po che è sceso a portate inferiori a 600 m³/s (media 1500 m³/s). Durante questo periodo i valori degli **isotopi stabili dell'idrogeno e dell'ossigeno** sono cambiati rispetto ai valori del periodo 2012-2014 riflettendo la transizione verso condizioni aride. L'anomalia risulta ancora più evidente nella parte terminale del fiume caratterizzata dai meandri dell'area deltizia, dove l'evaporazione è stata dominante con serie conseguenze ambientali. Quindi, l'impronta isotopica potrebbe rappresentare uno strumento appropriato per monitorare la risposta, a scala di bacino, delle mutate e mutabili condizioni ambientali. I parametri isotopici, in grado di tracciare il ciclo idrologico e connettere i vari comparti dell'ambiente superficiale e sub-superficiale dovrebbero essere considerati "*essential climate variables*" (ECV). Invece nel piano non sono mai stati nominati e mai sono tenuti in conto neanche i dati di letteratura (Marchina et al., 2019);
- ✓ la perdita di contaminanti e nutrienti da territori agricoli è controllata **direttamente** da processi idrologici (*flow pathways*), chimici (adsorbimento, speciazione, trasformazioni), biologici (fissazione, *uptake*) e **indirettamente** da *drivers* demografici (crescita della popolazione), economici (produzione di cibo, energia) e sociali (modalità di allevamento, uso consolidato del territorio etc.). Non si evince in modo chiaro un tentativo di connessione tra i differenti comparti anche alla luce dei cambiamenti pervenuti a scala di sottobacino;

- ✓ i cambiamenti globali accrescono la perdita di nutrienti e contaminanti a causa della intensificazione dei fenomeni idro-meteorologici innescando pericolosi meccanismi di feedback che incrementano il degrado delle varie matrici ambientali coinvolte, quali terreni agricoli che si impoveriscono e devono essere fertilizzati, acque superficiali e sotterranee che si degradano, suoli che tendono a salinizzarsi. Di questi aspetti e delle loro interconnessioni c'è poca considerazione;
- ✓ la sfida è quindi quella di mitigare, per poi impedire, queste perdite che avvengono per trasferimento continuo dai terreni agricoli agli ecosistemi acquatici. Per fare ciò è necessario avere un quadro complessivo di come chimica (geochimica) e idrologia influenzano il trasporto dei contaminanti a varie scale spaziali e temporali per differenti tipologie di bacino e tempi di residenza. Solo un quadro del genere può far comprendere se il sistema delle acque naturali è resiliente ai cambiamenti, sta sperimentando variazioni graduali, oppure si sta avvicinando ad una soglia critica oltre la quale il cambiamento sarà drastico e potenzialmente irreversibile;
- ✓ nel piano non c'è alcun accenno a variabili indice per il monitoraggio di questo tipo di fenomeni, nonostante la letteratura internazionale oramai li consideri fondamentali (*early warning signals*, statistiche per serie temporali e/o spaziali come varianza e autocorrelazione etc.);
- ✓ nel corso dell'istruttoria è stata rilevato il fenomeno della mancata identificazione di un rilevante numero di corpi idrici in aree montane con bacino sotteso ≥ 10 kmq accorpati impropriamente con il relativo recettore di peggiore stato ecologico, venendo quindi anch'essi così classificati invece che allo stato elevato loro spettante (per evidenti minori o assenti pressioni), e così privati della dovuta tutela, specie nei confronti di numerose richieste di derivazione per scopi idroelettrici.

Con riferimento ai criteri individuati per la determinazione dei possibili effetti significativi dell'Allegato I alla Parte II del D. Lgs.152/2006 e s. m.i.:

- **come evidenziato dai contenuti del Rapporto Preliminare, rispetto a tale verifica si ha un riscontro positivo di tutti i criteri di cui all'Allegato I relativi alle caratteristiche del Piano** per la natura stessa di queste tipologie di Piano che si pongono quali quadro di riferimento per progetti ed altre attività e influenzano/indirizzano altri piani o programmi. In relazione a tale aspetto è opportuno sottolineare la necessità di approfondimento delle modalità di interrelazione e di integrazione tra il PGA e il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni di cui anche alle raccomandazioni per lo Stato Membro e come più volte sottolineato all'interno del Rapporto Preliminare anche in riferimento al Piano di Bilancio Idrico, assicurando, così di potere identificare come perseguire obiettivi e risultati comuni attraverso iniziative e azioni sinergiche. Ciò al fine di garantire altresì una più completa e coordinata funzione di indirizzo del PGA per la pianificazione di settore;
- **per quanto riguarda la verifica degli impatti e delle aree, nel rilevare una notevole genericità rispetto alle dichiarazioni sulla valutazione dei potenziali impatti**, è comunque da considerare che l'immutato quadro delle misure previste dal PGA non porta a sua volta rilevanti elementi di novità rispetto alla versione vigente anche a causa del limitato stato di attuazione delle misure previste nella precedente edizione del PGA. Ciò comporta che il quadro delle potenziali interazioni fra misure previste dal PGA e valori ambientali, territoriali e paesaggistici risulti dunque sostanzialmente analogo a quello già valutato con la VAS del PGA Po 2015;
- si tratta, inoltre, per lo più di misure che hanno effetti positivi sugli ecosistemi e sul paesaggio (si pensi alle misure volte al miglioramento delle condizioni morfologiche ed ecologiche dei corpi idrici) o che hanno su di essi effetti limitati e puntuali (impianti di trattamento), comunque già considerati nella precedente valutazione;

- medesime considerazioni possono essere adottate per quanto concerne la valutazione di incidenza, ovvero la potenziale interferenza fra azioni e misure previste dal PGA e siti appartenenti alla rete Natura 2000: il quadro delle potenziali interferenze a livello territoriale risulta in linea con quanto già valutato nella precedente VAS, con riferimento sia agli obiettivi generali e specifici, sia alle singole aree di potenziale interferenza (per le quali resta ovviamente opportuna la valutazione di incidenza a scala delle singole misure interessate).

CONSIDERATE LE RISULTANZE DELL'ISTRUTTORIA avanti descritte;

VALUTATO in particolare, ai fini della decisione, che:

i due precedenti cicli di Piano di Gestione del Distretto del Po, di cui il presente aggiornamento è oggetto del parere, hanno svolto il processo di VAS nella sua interezza e che entrambi i Piani sono stati integrati e adeguati ai processi VAS condotti, al fine di garantire di tenere conto delle prescrizioni dei pareri motivati positivi espressi;

- il quadro delle misure previste dal PGA, e **quello delle potenziali interazioni – a livello macro-territoriale - fra misure previste dal PGA e valori ambientali, territoriali e paesaggistici risulta sostanzialmente analogo a quello già valutato con il processo di VAS precedentemente svolto e nel quale** i potenziali conflitti fra obiettivi ambientali ed opere strutturali di difesa sono quelli considerati nella precedente valutazione;
- **per quanto concerne la valutazione di incidenza**, il quadro delle potenziali interferenze a livello territoriale risulta in linea con quanto già valutato nella precedente VAS, con riferimento sia agli obiettivi generali e specifici, sia alle singole aree di potenziale interferenza (per le quali resta ovviamente opportuna la valutazione di incidenza delle singole misure interessate);
- **le attività di monitoraggio in corso, pur con le lacune evidenziate**, danno conto dello sforzo di articolare un sistema di verifica e di approfondimento connesso ai diversi strumenti, quali la Valutazione Globale Provvisoria e il report art. 5 della DQA che confermano la non necessita di individuare specifiche azioni e misure correttive da applicare al PGA vigente ma, piuttosto, di rendere più efficaci i meccanismi per la loro attuazione, essendo ancora le misure necessarie per ridurre gli impatti e le pressioni antropiche al fine del raggiungimento dello stato di buono dei corpi idrici superficiali e sotterranei del distretto.

LA COMMISSIONE TECNICA PER LA VERIFICA DELL'IMPATTO AMBIENTALE - VIA E VAS

ACCERTA E VALUTA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente provvedimento, e secondo le disposizioni di cui al Titolo II della parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. che il ***Piano di gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po - III Ciclo non determina potenziali impatti ambientali significativi aggiuntivi a quelli valutati e in corso di monitoraggio e pertanto***, secondo le disposizioni di cui all'art. 12, comma 4 e al Titolo II, parte seconda del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., **è escluso dall'assoggettabilità a VAS con le seguenti necessarie prescrizioni:**

PIANO DI GESTIONE DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO - III CICLO DOVRÀ INTEGRARE I PROPRI CONTENUTI COME DI SEGUITO INDICATO:

- 1 riportare una disamina delle Politiche Ambientali e di sostenibilità Europee e nazionali che sono state aggiornate o modificate posteriormente alla valutazione del II ciclo di Piano di Gestione del Distretto del Po (p.e. Agenda 2030, Strategia sulla Biodiversità, Green New Deal e pacchetto dell'Economia Circolare), al fine di correlare gli obiettivi di piano con i rinnovati obiettivi di sostenibilità e nel contempo valutarne l'eventuale ricaduta, condizione che può rendere necessario un rafforzamento delle misure previste; questa disamina dovrebbe concentrarsi in particolare sulla coerenza della Pianificazione delle misure atte a perseguire gli obiettivi della DQA con la strategia di lotta ai cambiamenti climatici;
- 2 completare la nuova individuazione, caratterizzazione e accorpamento dei Corpi Idrici, rispondendo alle criticità sollevate in termini di accorpamenti, in particolare per i territori che sono entrati a far parte del Distretto dopo l'entrata in vigore della L.221/2015;
- 3 rafforzare l'integrazione dell'aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto del Po con gli altri piani con i quali possono stabilirsi interrelazioni quali, ad esempio, i Piani di Assetto Idrogeologico, il Piano di Gestione Rischio Alluvioni, i Piani di Tutela delle Acque, i piani di gestione delle aree protette, delle attività estrattive, ed anche altri piani territoriali e settoriali come quelli urbanistici di area vasta e locali, energetico, dei trasporti, per l'energia e il clima, ecc. Esaminare e considerare ogni riferimento a programmi di finanziamento attuali e da avviare e agli indirizzi della programmazione che favoriscono la realizzazione di interventi cosiddetti *win-win* per il raggiungimento di obiettivi comuni ai piani di gestione o comunque di interventi di tipo integrato;
- 4 prevedere il rafforzamento delle misure che includano azioni di potenziamento della rete di fognatura e depurazione anche per dare soluzione a procedure di infrazione che riguardano alcune situazioni localizzate;

II SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL PGA 2021 DOVRA' ASSICURARE:

Premesso che, per quanto riguarda la stima degli effetti potenziali generati dall'attuazione del Piano in considerazione delle diverse peculiarità delle aree, si è rilevato e valutato una notevole genericità, la totale assenza di valutazione ambientale per alcuni temi rilevanti, quali quelli connessi ai cambiamenti climatici, nonché la necessità di approfondimento valutativo per quanto concerne l'ampliamento dell'area di distretto rispetto ai precedenti cicli di programmazione.

Premesso altresì che sono in atto attività di monitoraggio che utilmente possono essere aggiornate, approfondite e integrate, finalizzandole anche alla costruzione di un **Sistema Integrato di Monitoraggio Ambientale**, relativo all'insieme della Pianificazione di Distretto, **si ritiene di affidare alla fase del Monitoraggio Ambientale l'approfondimento di alcuni aspetti connessi alla valutazione ambientale**, propedeutici al miglior indirizzo e re-indirizzo della strategia di intervento del Piano in oggetto, anche attraverso il confronto costante e collaborativo delle diverse istituzioni coinvolte nei diversi ruoli a loro affidati nell'ambito del processo di VAS, a partire dalle competenze per tale settore dell'Autorità Competente per la VAS e dell'Autorità responsabile del Piano.

Tale confronto potrebbe utilmente essere supportato dall'istituzione di un "Tavolo Tecnico di confronto permanente per l'Integrazione della Sostenibilità Ambientale e il Monitoraggio Ambientale "utile all'avvio e al coordinamento sistematico delle attività di approfondimento valutativo, verifica e orientamento della fase attuativa".

In tale ambito saranno condivise e svolte le seguenti attività:

1 Aggiornamento del Piano di Monitoraggio ambientale (svolto nell'ambito delle attività di VAS dei precedenti cicli di programmazione dei PGA) e in particolare:

- ✓ **aggiornamento e/o integrazione conoscitiva e di valutazione degli effetti ambientali** del contesto territoriale di riferimento con dati più attuali, anche in considerazione del nuovo assetto del distretto che ha incrementato la sua superficie grazie all'accorpamento di bacini quali Fissero – Tartaro e Canal Bianco che prima erano ricompresi nel Distretto delle Alpi Orientali;
- ✓ **Provvedere relativamente ai corpi idrici in aree montane con bacino sotteso ≥ 10 kmq accorpati impropriamente, alla verifica e al corretto e completo adempimento** secondo le disposizioni della normativa (Dlgs 152/2006 p.III All.3, punto B.3.4.1), con il riconoscimento dello spettante stato (cautelativamente anche 'potenziale' nelle more della suddivisione) e grado di tutela.
- ✓ **aggiornamento ed integrazione degli indicatori individuati**, degli obiettivi e azioni oggetto di monitoraggio e aggiornamento dei dati delle principali componenti ambientali analizzate, con particolare attenzione agli indicatori di performance più idonei a valutare le azioni in relazione al contrasto del fenomeno del cambiamento climatico e all'adattamento dei territori;
- ✓ **revisione degli Indicatori** per il piano di monitoraggio proposti nella Tab. 10.3 al fine di renderli più efficienti, viste le difficoltà di reperimento di dati e persone in grado di popolare le banche dati con le corrette informazioni; a tal proposito si rileva che:
 - il n. 20 relativo a "Volume delle acque di pioggia che può contribuire o causare il fallimento degli obiettivi" è giudicato un indicatore poco comprensibile; in realtà sarebbe molto importante per la ricostruzione del ciclo idrologico delle acque e deve essere specificato bene come questa informazione viene sostituita con dati e/o indici di altro tipo;
 - il n. 25 relativo a "numero di prelievo e derivazioni" in realtà rappresenterebbe un indice utile per il monitoraggio VAS in quanto fornisce informazioni su ulteriori elementi di degrado dei corsi d'acqua; non è chiaro come questa informazione sia sostituita/sostituibile;
 - il n. 39 relativo a "numero di siti contaminati che incidono sul raggiungimento degli obiettivi" sembrerebbe una informazione molto utile al fine di verificare se esistono porzioni del territorio in grado di influenzare a vasta scala (*cascade effects*) importanti porzioni del reticolo fluviale; tuttavia è proposto di eliminare tale indicatore senza fornire spiegazioni.
 - il n. 50 relativo a "numero di interventi di educazione/formazione ambientale attivati" sarebbe un indicatore importante per la diffusione della cultura "green" e per la crescita della consapevolezza del ruolo cruciale dei fiumi nell'intero ciclo idrologico delle acque; non sembra un buon motivo la sua eliminazione solo perché non si è in grado di censire le iniziative proposte e sviluppate senza proposte alternative anche alla luce del monitoraggio VAS;
- ✓ **sviluppo di modalità di integrazione delle diverse iniziative**, portali-banche dati e sistemi informativi avviate nell'ambito delle attività di Distretto con particolare attenzione alla interrelazione tra il PGA Acque e il PGRA. Si ricorda che, per tale ambito, le raccomandazioni

allo Stato Membro sia per il PGA sia per il PGRA, confermando la necessità per entrambi i Piani di operare in modo integrato, raccomandando di mantenere un impegno costante per raggiungere gli obiettivi di politica idrica fissati dalla DQA, garantire processi decisionali aperti, trasparenti e partecipati, e di individuare soluzioni che tengano conto degli impatti sull'ambiente, sulla salute e sul benessere individuale e sulla crescita economica e sulla prosperità di un territorio; a tal fine è necessario implementare tutti gli strumenti al fine di andare incontro alle politiche dell'EU su "open science policy" (<https://qgis.org/it/site/platform>) e su azioni volte a considerare i dati un capitale naturale (Helm, D., 2015, Natural Capital: Valuing the Planet);

- ✓ **elaborazione di "Criteri per l'Attuazione"** relativa agli interventi con particolare riferimento alle misure strutturali al fine di indirizzare la realizzazione delle stesse con le migliori soluzioni progettuali, in grado di limitare /eliminare le interferenze con le aree di valore naturale, paesaggistiche e antropiche di rilevante interesse pubblico, se presenti;
- ✓ **definizione delle modalità** con le quali, al verificarsi di situazioni di criticità/difformità, rispetto a quanto evidenziato nel Rapporto Preliminare, dovranno essere predisposte idonee azioni correttive e di ri-orientamento del piano, secondo quanto disposto dall'art. 18 del D. Lgs 152/2006;
- ✓ **definizione delle modalità di reporting** che diano **anche conto del rispetto delle condizioni del presente parere.**

2 Nell'ambito del monitoraggio ambientale sarà inoltre necessario:

- ✓ **monitorare l'effettivo superamento delle criticità** che hanno impedito l'attuazione delle misure previste, e attuate in minima parte già nel precedente ciclo di programmazione, e avviare, nel caso, ogni iniziativa utile alla loro definitiva soluzione;
- ✓ **approfondire gli aspetti relativi al conflitto con gli obiettivi ambientali** (non raggiungimento del buono stato/deterioramento) della direttiva 2000/60/CE con focus relativi alla sicurezza idraulica, energia e cambiamenti climatici, trasporti e riduzione delle emissioni di CO₂;
- ✓ **prevedere un focus di approfondimento tematico concernente l'aspetto delle derivazioni idroelettriche**, in special modo per quelle generate dai piccoli impianti con potenza inferiore a tre megawatt. Si ritiene debba essere sottoposto a serio approfondimento il problema delle **derivazioni idroelettriche** (in special modo quelle generate dai piccoli impianti con potenza inferiore a tre megawatt), **includendole fra gli indicatori da monitorare**. In particolare, si ritiene di prioritaria importanza per la salvaguardia dell'ambiente idrico, specialmente della parte di reticolo meglio conservato, che vengano discusse misure atte a:
 - 1 implementare le verifiche da parte dell'Autorità Concedente sulle derivazioni in atto;
 - 2 verificare puntualmente i monitoraggi ambientali *post operam* per l'eventuale revisione dei parametri concessori o l'eventuale revoca di concessione qualora gli accertamenti lo rendessero necessario;
 - 3 garantire l'applicazione della Direttiva Derivazioni dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (Deliberazione n° 3 del 14 dicembre 2017) declinata nella più rigorosa osservanza delle tabelle 11 e 13 delle linee guida di cui al DD 29/STA 2017 del MATTM, così come modificato dal DD 293/STA del 25/05/2017, per le nuove istanze o le istanze di rinnovo.

In ragione di quanto riportato al paragrafo 4.2.4 del Rapporto Preliminare (l'eccesso di pressione sulla risorsa idrica non appare giustificato da una convenienza economica globale o da un incremento di efficienza del sistema, ma si configura invece di carattere sostanzialmente speculativo), è da valutare di inserire fra gli aspetti valutati per il rilascio delle autorizzazioni anche un coefficiente che permetta di considerare il potenziale impatto ambientale in rapporto alla produzione energetica o in alternativa un valore minimo di potenza, sotto la quale l'opera non è giustificabile;

- ✓ **verificare, a fronte degli esiti del monitoraggio, la revisione delle misure strutturali finalizzate alla sicurezza idraulica e re-indirizzarle**, ove necessario, in modo tale da non impedire al corso d'acqua di svolgere le proprie dinamiche prevedendo l'eventuale riprogrammazione, in un'ottica di miglioramento della continuità trasversale nelle aree non strettamente difendibili, delle opere già in essere che hanno imposto una morfologia diversa rispetto a quella assunta naturalmente e prevederne la loro rimozione;
- ✓ **coordinare e monitorare le iniziative delle singole Regioni** sulle attività derivanti dalle progettazioni che interessano il tema del cambiamento climatico;
- ✓ **sviluppare nel Monitoraggio una specifica attività relativa agli effetti dell'attuazione del Piano nelle aree della Rete Natura 2000** anche in relazione **alle procedure di Valutazione di Incidenza attinenti alla successiva fase di valutazione.**